

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231
PARTE GENERALE**

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23/07/2025

SEDE LEGALE IN BERGAMO VIA SAN TOMASO N. 53

Manuale M.O.G. 231 – Aggiornamento 05.05.2025

Sommario

Sezione Prima	3
1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	3
1.1. <i>La Responsabilità Amministrativa degli Enti</i>	3
1.2. <i>Le fattispecie di reato presupposti</i>	4
1.3. <i>La struttura del sistema sanzionatorio</i>	6
1.4. <i>Condizione Esimente della Responsabilità Amministrativa</i>	7
1.5. <i>I reati commessi all'estero del codice penale</i>	8
1.6. <i>Le “Linee Guida” di Confindustria</i>	9
Sezione Seconda	12
2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di GAMEC	12
2.1. <i>L’Associazione: profilo, governance e struttura organizzativa</i>	12
2.2. <i>Finalità del Modello</i>	14
2.3. <i>Destinatari</i>	15
2.4. <i>Elementi fondamentali del modello</i>	16
2.5. <i>Codice Etico e Modello</i>	16
Sezione Terza	17
3 Organismo di Vigilanza	17
3.1. <i>Durata in carica, decadenza e revoca</i>	17
3.2. <i>Poteri e funzioni dell’Organismo di Vigilanza</i>	19
3.3. <i>Reporting dell’Organismo di Vigilanza</i>	21
3.4. <i>Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza: informative obbligatorie</i>	22

3.5. <i>Whistleblowing – Tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro</i>	24
---	----

Sezione Quarta	31
-----------------------	-----------

4 Sistema Sanzionatorio	31
--------------------------------	-----------

4.1. <i>Sanzioni per il personale dipendente</i>	32
--	----

4.2. <i>Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza</i>	35
---	----

4.3. <i>Misure nei confronti degli amministratori</i>	35
---	----

4.4. <i>Misure nei confronti degli apicali</i>	36
--	----

4.5. <i>Provvedimenti nei confronti dei destinatari di segnalazioni (Whistleblowing)</i>	36
--	----

Sezione Quinta	37
-----------------------	-----------

5 Diffusione del Modello	37
---------------------------------	-----------

Sezione Sesta	38
----------------------	-----------

6 Adozione e Aggiornamento del Modello	38
---	-----------

- PARTE GENERALE -

SEZIONE PRIMA

1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito anche il “**D.Lgs. 231/2001**” o, anche solo il “**Decreto**”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la c.d. “responsabilità amministrativa” degli enti.

Secondo il D.Lgs. 231/01 gli enti associativi (associazioni, fondazioni, società, etc.) possono essere ritenuti responsabili, e di conseguenza sanzionati in via pecuniaria e/o interdittiva, in relazione a taluni reati commessi o tentati - in Italia o all’estero - nell’interesse o a vantaggio dell’ente:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti succitati (c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione).

Gli enti possono in ogni caso adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; modelli i cui principi possono essere rinvenuti nelle Linee Guida predisposte da Confindustria.

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “*colpa di organizzazione*”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

Il Modello, strutturato in una Parte Generale e in una Parte Speciale, comprende nella prima parte una disamina della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/01 e costituisce le linee guida che descrivono il processo di adozione del Modello da parte della Associazione. Individua inoltre i reati rilevanti per l'Associazione, i destinatari del Modello, le modalità di adozione e attuazione del modello, l'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni, gli obblighi di informazione e comunicazione del Modello e di formazione del personale. La seconda parte indica le attività sensibili per GAMEC ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, cioè a rischio di reato, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti. Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento:

- il Codice Etico che definisce i principi e buone norme di comportamento;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative che di questo documento costituiscono attuazione (es. delibere di conferimento poteri, organigramma, mansionari e istruzioni, statuto sociale, procedure per la sicurezza sui luoghi di lavoro, etc.).

Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno della Associazione.

1.2. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTI

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le “famiglie di reato” attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);¹
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24 *bis*);
3. Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 *ter*);
4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25 *bis*);

¹ L'elenco si è da ultimo accresciuto ex L. 137/23 con i due nuovi reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis).

5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 *bis.1*);
6. Reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005, dalla L.190/2012 e dalla L.69/2015 (art. 25 *ter*);²
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 *quater*);
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25 *quater.1*);
9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 e con il D.Lgs. 39/2014 (art. 25 *quinquies*);
10. Abusi di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-*sexies*);
11. Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006;
12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25 *septies*);
13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita introdotti dal D.Lgs. 231/2007, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*);
14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti introdotto dal D.lgs 184/2021 (art. 25-*octies.1*);³
15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-*novies*);
16. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25 *decies*);
17. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 modificati dalla L.68/2012 (art. 25 *undecies*);

² L'elenco si è di recente accresciuto di reato di cui all'art. 54 del d.lgs. 19/23 di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

³ L'elenco si è da ultimo accresciuto ex l. 137/23 con l'introduzione dell'art. 512 bis, Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis).

18. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D.Lgs. 109/2012 (art. 25 *duodecies*).
19. Razzismo e xenofobia, introdotti dalla L.167/2017, modificato dal D.Lgs. 21/2018 (art. 25 *terdecies*);
20. Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotto dalla L. 39/2019 (art. 25 *quaterdecies*);
21. Reati tributari, introdotti dalla L.157/2019 e dal D.Lgs. 75/2020 (art. 25 *quinqüesdecies*)
22. Contrabbando, introdotto dal D.Lgs. 75/2020 (art. 25 *sexiesdecies*)
23. Delitti contro il patrimonio culturale, introdotto dalla L. 22/2022 (art. 25 *septiesdecies*)
24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di bene culturali e paesaggistici, introdotto dalla L. 22/2022 (art. 25 *duodevicies*)

1.3. LA STRUTTURA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema sanzionatorio delineato dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della Associazione, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 del D.Lgs 231/01), nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni dell'ente e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo (c.d. modello 231), dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. L'Associazione è consapevole che la mera adozione del modello 231 non è, comunque, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello 231, si richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'O.D.V.;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

1.5. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO DEL CODICE PENALE

In forza dell'articolo 4 del D.Lgs. 231/01, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, anche per la commissione all'estero di taluni reati. In particolare, l'art. 4 del D.Lgs. 231/01 prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7⁽¹⁾ a 10⁽²⁾ del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

- **Art. 7 - Reati commessi all'estero.**

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano;
- 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
- 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
- 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
- 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

- **Art. 10 - Delitto comune dello straniero all'estero.**

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3. l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'ente o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute, anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

1.6. LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal D.Lgs. 231/01. Dette Linee Guida sono state ulteriormente aggiornate da Confindustria nel 2008, nel 2014 e da ultimo nel giugno 2021.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto in cui opera l'ente per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo integrato che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- informazione e comunicazione al personale, caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza ed adeguato livello di dettaglio nonché frequenza, a cui si aggiunge un programma di formazione del personale modulato in funzione dei livelli dei destinatari.

Manuale Modello di Organizzazione e Gestione

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

SEZIONE SECONDA

2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di GAMeC

2.1. L'ASSOCIAZIONE: PROFILO, GOVERNANCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'Associazione per la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo (di seguito "Associazione") è un organismo di diritto privato fondato (costituita in data 11 giugno 1999 con atto a rogito Notaio Antonio Parimbelli di Bergamo – Rep. n. 76071/26879) da Tenaris Dalmine e dal Comune di Bergamo allo scopo di favorire, come recita lo Statuto, da un lato la valorizzazione del luogo della cultura di appartenenza pubblica destinato alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea dal Comune di Bergamo; dall'altro la realizzazione di attività culturali di interesse nazionale e internazionale, in particolare attraverso la produzione di mostre dedicate al Novecento artistico e alla contemporaneità; l'organizzazione di eventi e attività culturali multidisciplinari nell'ambito della contemporaneità; l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività formative, didattiche e divulgative, espositive e progettuali anche in collaborazione con il sistema scolastico e universitario, con istituzioni culturali, universitarie e di ricerca, con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; lo studio, la valorizzazione, l'esposizione e l'incremento del patrimonio artistico del Comune di Bergamo relativo al Novecento e al XXI secolo; la collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano con le stesse finalità anche attraverso azioni di coordinamento e di promozione della produzione artistica contemporanea; l'organizzazione di iniziative tese a promuovere e facilitare la fruizione delle attività culturali da parte del pubblico e in particolare dei giovani; la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività, iniziative e manifestazioni che favoriscano la diffusione e la valorizzazione del patrimonio artistico del Comune di Bergamo, la produzione culturale e il perseguimento di finalità di solidarietà sociale; l'acquisizione di risorse e beni da destinare alle attività proprie dell'Associazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea.

Lo statuto dell'Associazione prevede inoltre che alle attività istituzionali se ne affianchino di direttamente connesse, accessorie e strumentali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/04, l'utilizzo e la valorizzazione degli immobili e del patrimonio artistico affidati in uso all'Associazione sono disciplinati da apposita convenzione stipulata con il Comune di Bergamo, da ultimo in data 06 luglio 2023, che disciplina le attività svolte per la valorizzazione dei beni comunali, le quali beninteso si aggiungono a quelle proprie dell'Associazione.

Manuale Modello di Organizzazione e Gestione

In particolare ed in sintesi, il Comune di Bergamo ha affidato in comodato d'uso all'Associazione i propri seguenti beni: gli immobili attualmente occupati dall'Associazione e gli spazi ceduti in comodato in uso comune con la Fondazione Accademia Carrara; attrezzature, arredi e ogni altro mobile;

Il Comune di Bergamo ha inoltre affidato all'Associazione la valorizzazione del proprio patrimonio artistico consistente nei beni mobili del patrimonio artistico (dipinti, sculture, disegni, incisioni, ecc.) afferenti ai secoli XX e XXI e definiti in modo convenzionale appartenenti all'area culturale denominata moderna e contemporanea.

Mostre temporanee personali e collettive di artisti internazionali e un ricco calendario di attività collaterali pensate per diverse tipologie di pubblico sono il punto di forza della politica culturale della Galleria, che si pone come luogo dinamico di confronto, approfondimento e integrazione culturale, in continua evoluzione.

L'Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo istituzionale di favorire:

- la valorizzazione del luogo della cultura di appartenenza pubblica destinato alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea dal Comune di Bergamo;
- la realizzazione di attività culturali di interesse nazionale e internazionale, in particolare attraverso la produzione di mostre dedicate al Novecento artistico e alla contemporaneità;
- l'organizzazione di eventi e attività culturali multidisciplinari nell'ambito della contemporaneità;
- l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività formative, didattiche e divulgative, espositive e progettuali anche in collaborazione con il sistema scolastico e universitario, con istituzioni culturali, universitarie e di ricerca, con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- lo studio, la valorizzazione, l'esposizione e l'incremento del patrimonio artistico del Comune di Bergamo relativo al Novecento e al XXI secolo;
- la collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano con le stesse finalità anche attraverso azioni di coordinamento e di promozione della produzione artistica contemporanea;
- l'organizzazione di iniziative tese a promuovere e facilitare la fruizione delle attività culturali da parte del pubblico e in particolare dei giovani;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività, iniziative e manifestazioni che favoriscano la diffusione e la valorizzazione del patrimonio artistico del Comune di Bergamo, la produzione culturale e il perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- l'acquisizione di risorse e beni da destinare alle attività proprie dell'Associazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea.

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che individua nell'assemblea dei soci l'organo sovrano di GAMEC. La struttura di governance di GAMEC è fondata, secondo le previsioni statutarie, sul Consiglio direttivo quale organo centrale nel sistema di governo e ha nel Presidente e nel Direttore due riferimenti con specifiche funzioni.

L'attività di controllo è affidata al Revisore Legale dei Conti e/o all'Organo di controllo cui compete ogni potere di controllo amministrativo e contabile sulla attività dell'Associazione.

L'organigramma della Associazione prevede la seguente articolazione organizzativa:

- al vertice dell'organizzazione si trova il **Consiglio direttivo** con funzioni e specifici poteri delegati al **Presidente e al Direttore**;

- al Consiglio direttivo riportano le diverse funzioni operative. Con riferimento alle prime linee dell'organizzazione, si individuano le seguenti funzioni:

- *Amministrazione*, incaricata dell'attività di gestione degli adempimenti contabili e delle funzioni tesoreria;
- *Affari generali*, funzione di staff, che si occupa delle relazioni istituzionali, dell'attività organizzativa e di supervisione e anche del controllo di gestione;
- *Area Mostre*, responsabile della cura e della produzione delle mostre e di cataloghi;
- *Comunicazione e promozione* è responsabile anche dei rapporti con la stampa e con la SIAE;
- *Servizi educativi*, che si occupa delle relazioni tra il Museo e le Persone, segue la progettualità degli educatori, organizza i percorsi educativi;
- *Logistica*, incaricata delle manutenzioni e del ciclo logistico.

2.2. FINALITÀ DEL MODELLO

GAMEC fonda la propria azione sulla consapevole adozione di principi etici quali correttezza, trasparenza e integrità nel tempo e ha ritenuto essenziale di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito il "**Modello 231**"), idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza da parte della Associazione.

Sebbene l'adozione del Modello 231 non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, per i motivi sopra menzionati

Manuale Modello di Organizzazione e Gestione

GAMeC ha deciso di adeguarsi alle previsioni del Decreto 231/01, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e dei presidi di controllo già adottati alle finalità previste dal Decreto, provvedendo, se necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.

GAMeC, ha pertanto approvato, con delibera del Consiglio direttivo, una prima versione e quindi, in occasione del rinnovo della Convenzione con il Comune di Bergamo, la presente versione aggiornata del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai fini del D.Lgs. 231/2001, sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari ad assumere comportamenti corretti e trasparenti.

Attraverso l'adozione del Modello 231 l'Associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/01;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e/o dei principi del Codice Etico possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e/o interdittive) anche a carico della Associazione;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte di GAMeC di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico;
- dare evidenza dell'esistenza di una struttura organizzativa efficace e coerente con il modello operativo adottato, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informativa interna ed esterna;
- consentire alla Associazione, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

2.3. DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per gli amministratori e per tutti coloro che rivestono in GAMeC funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, gestione e controllo, anche di fatto, per i dipendenti, nonché per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Associazione.

2.4. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Gli elementi fondamentali sviluppati da GAMEC nella definizione del Modello 231 possono essere così riassunti:

- la mappatura delle attività cosiddette “sensibili”, con esempi di possibili modalità di compimento dei reati e dei processi di gestione / strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto;
- la previsione di specifici presidi di controllo (come esplicitati nella successiva Parte Speciale e relative Sezioni di dettaglio) a supporto dei processi di gestione / strumentali ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- l’istituzione di un Organismo di Vigilanza, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello 231;
- l’adozione di un sistema sanzionatorio (come esplicitato nella Sezione Quarta della Parte Generale del presente Modello 231) volto a garantire l’efficace attuazione del Modello 231 e contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nello stesso;
- lo svolgimento di un’attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello 231 (come meglio declinata nella Sezione dedicata della presente Parte Generale).

2.5. CODICE ETICO E MODELLO

L’Associazione ha adottato con consapevole determinazione il Codice Etico al fine di declinare i principi e i valori che devono sempre guidare l’operare delle persone di GAMEC.

Il Modello 231, la cui disciplina è in ogni caso coerente e conforme al Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/01.

Il Codice Etico di GAMEC afferma comunque principi idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/01, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del Modello 231 e costituendo un elemento ad esso complementare.

SEZIONE TERZA

3 Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, che il compito di vigilare sul funzionamento del Modello sia affidato ad un Organismo di Vigilanza che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati. L'Organismo di Vigilanza può essere costituito in forma collegiale o monocratica.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Associazione, riferendo periodicamente al Consiglio direttivo, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso e con i singoli responsabili delle funzioni.

Ottemperando alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, il Consiglio direttivo di GAMEC ha istituito l'Organismo di Vigilanza, funzionalmente indipendente dal Consiglio medesimo.

In particolare, il membro dell'Organismo di Vigilanza è stato individuato in modo da garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dall'individuazione di un soggetto esterno alla Associazione e dall'attività di *reporting* direttamente al Consiglio direttivo.
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispone il componente dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la scelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché dell'organizzazione aziendale e dei principali processi della Associazione.
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di GAMEC.

3.1. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

L'Organismo di Vigilanza resta in carica tre anni ed è in ogni caso rieleggibile. I membri dell'ODV sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non deve essere in rapporti di coniugio o parentela con i componenti del Consiglio direttivo.

Manuale Modello di Organizzazione e Gestione

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza dipendenti della Associazione e professionisti esterni. Detti ultimi non debbono avere con la Associazione rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi.

I compensi dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni alla Associazione, non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Associazione decadono automaticamente dall'incarico in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Consiglio direttivo può revocare, con delibera consiliare, i componenti dell'Organismo in ogni momento ma solo per giusta causa.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al Consiglio direttivo di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la sentenza di condanna della Associazione, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per il componente legato all'Associazione da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Consiglio direttivo con raccomandata A.R. Il Consiglio direttivo provvede a nominare il nuovo componente durante la prima riunione

del Consiglio stesso, e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione del componente recesso.

L'ODV provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento di Funzionamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Consiglio direttivo per la relativa presa d'atto.

3.2. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Associazione della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari (dipendenti, Organi sociali, consulenti, partners);
- vigilare sulla efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura dell'ente e sulla effettiva capacità di prevenire la commissione di reati;
- vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- segnalare al Consiglio direttivo della Associazione l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le diverse Funzioni (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività identificate nel Modello a rischio reato;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato;
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente alle attività/operazioni individuate nel Modello potendo accedere a tutta la documentazione e informazioni ritenute utili nell'ambito del monitoraggio, senza necessità di alcun consenso preventivo;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Associazione;

Manuale Modello di Organizzazione e Gestione

- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Associazione, nonché del Datore di Lavoro e della struttura da questi coordinata per i temi di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, o di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- svolgere o provvedere a far svolgere accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre al Datore di lavoro l'eventuale adozione delle sanzioni di cui alla Sezione dedicata del presente Modello;
- segnalare immediatamente al Consiglio direttivo eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte degli Amministratori della Associazione ovvero di figure apicali della stessa, in quest'ultimo caso informandone anche il Presidente del Consiglio direttivo (in qualità di soggetto deputato all'esercizio del potere disciplinare e sanzionatorio) laddove non direttamente coinvolto nella segnalazione;

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle diverse funzioni;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento della Associazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle funzioni, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte della Associazione;
- compiere indagini in merito alle segnalazioni pervenute per verificare se integrino violazioni del Codice Etico e/o del Modello e per accertarne la fondatezza, segnalando, all'esito delle indagini condotte, alla Funzione competente o al Consiglio direttivo, a seconda del ruolo dell'autore della violazione, l'opportunità di avviare una procedura disciplinare o di assumere adeguate misure sanzionatorie nei confronti dell'autore stesso;
- ottenere l'informativa in merito agli esiti delle procedure disciplinari o delle iniziative sanzionatorie assunte dalla Associazione per accertate violazioni del Codice Etico e/o del Modello, e, in caso di archiviazione, chiederne le motivazioni;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità, nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'ODV può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Il Consiglio direttivo della Associazione assegna all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuale nell'importo proposto dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il *budget*, dovrà essere autorizzato direttamente del Consiglio direttivo.

3.3. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio direttivo dell'Associazione.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza tramite reporting diretto, riunioni (anche in video conferenza,) svolto con le seguenti modalità:

- almeno semestralmente, nei confronti del Consiglio direttivo, attraverso una relazione scritta, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello. L'Organismo informa altresì del contenuto di detto rapporto scritto il Revisore;
- annualmente, nei confronti del Revisore, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici o dai componenti del Consiglio direttivo, potendo ricevere dal Revisore richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio direttivo; a propria volta l'Organismo ha facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio direttivo per questioni inerenti al funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche, nonché partecipare alle sedute del Consiglio in particolare in occasione di approvazione del bilancio.

L'attività di reporting sopra indicata sarà documentata attraverso verbali e conservata agli atti dell'Organismo, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere

chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aziendali aventi responsabilità operative.

3.4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA: INFORMATIVE OBBLIGATORIE

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Funzioni della Associazione, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole Funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Funzioni;
- su base occasionale ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello e/o del Codice Etico nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni).

I Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello e/o del Codice Etico, nonché specifiche fattispecie di reato.

A tal fine sono istituiti canali dedicati di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza, consistenti in:

- un indirizzo di posta elettronica (odv@gamec.it);
- un indirizzo di posta per le comunicazioni in formato cartaceo:

GAMEC - Organismo di Vigilanza, Via San Tomaso n. 53, 24121 Bergamo

resi noti al personale ed ai quali potranno essere inviate le eventuali segnalazioni, e il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'Organismo. Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza anche al fine di evitare

Manuale Modello di Organizzazione e Gestione

atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti di chi fa la segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Accertata la fondatezza della segnalazione relativa a violazioni del Modello e/o del Codice Etico, l'Organismo:

- per le violazioni da parte del personale dipendente dà immediata comunicazione per iscritto al Datore di lavoro per l'avvio delle conseguenti azioni;
- per le violazioni da parte degli Amministratori della Associazione dà immediata comunicazione al Consiglio direttivo;
- per le violazioni da parte di figure apicali della Associazione dà immediata comunicazione al Consiglio direttivo.

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Associazione o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori e dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, nonché modifiche statutarie o dell'organigramma;
- esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari
- per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni e, comunque la cui durata sia superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori di GAMEC, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Associazione;
- presunte violazioni del Codice Etico.

Possono altresì essere richieste all'Organismo di Vigilanza da parte delle persone tenute all'osservanza del Codice Etico, indicazioni su dubbi relativi a decisioni o condotte da assumere, prima della loro assunzione.

In aggiunta, le funzioni preposte trasmettono all'Organismo le variazioni intervenute nei processi e nelle procedure nonché gli interventi correttivi e migliorativi pianificati con conseguente stato di realizzazione.

L'Organismo, con il supporto della Associazione, definisce le modalità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle funzioni tenute al relativo invio. Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza – e allo stesso pervenute - nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall'Organismo in un apposito archivio istituito presso la sede di GAMEC.

3.5. Whistleblowing – Tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro

Con l'espressione “whistleblower” si fa riferimento al dipendente o collaboratore e in genere a tutti i “soggetti tutelati nel settore privato” di cui alle Linee Guida ANAC par. 1.4. di cui infra, che segnalano condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di norme nazionali od eurounitarie o violazioni del Modello di organizzazione e gestione della Associazione, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La segnalazione dà luogo ad un sistema di protezione dell'identità del segnalante (e di chi collabori con lo stesso) e della sua posizione rispetto a eventuali ritorsioni e discriminazioni.

L'art. 6, comma 2 bis del D.Lgs. 231/01 fa riferimento esclusivamente alle condotte illecite rilevanti ai fini dei reati presupposto, per cui se è vero che sono oggetto focale della disciplina i reati previsti nell'ambito delle disposizioni del decreto, le riforme normative introdotte dal D.Lgs. 24/2023 hanno esteso la protezione anche ai segnalanti degli atti dell'Unione e delle disposizioni attuative di cui all'art. 2 comma 1 lett. q) n. 2 del D.Lgs. 24/23 di cui infra (parte I B e II dell'Allegato 1 al medesimo decreto).

In particolare, possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che consistono in (i) violazioni di norme nazionali che involgono la possibile integrazione di illeciti civili, penali, amministrativi, la violazione di norme del modello o del D.Lgs. 231/01, o (ii) la violazione di norme europee in tema di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e

sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato); atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione; (iii) le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate; le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti, i fondati sospetti.

Le rivelazioni o denunce possono essere dunque di varia natura: violazioni di una legge o di un regolamento o gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza, la regolarità delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, ecc.

La normativa di cui alla L. 179/2017 e s.m.i. contiene norme specifiche in ordine alle modalità di segnalazione, alla protezione del segnalante a cui si rinvia anche quanto all'applicazione temporale.

Nel gennaio 2018, Confindustria ha emanato una nota illustrativa intitolata “La disciplina in materia di whistleblowing” nella quale vengono illustrati i principali contenuti della Legge 179/2017.

Da ultimo – come anticipato – con il D.Lgs 24/2023, a cui si rinvia integralmente, il legislatore è intervenuto innovando profondamente la disciplina in materia di segnalazione e la tutela del segnalante, come illustrato dalle Linee Guida ANAC (Ambito soggettivo par. 1.3. Gli enti del settore privato) approvate con Deliberazione 311 del 12 luglio 2023 a cui pure si rinvia integralmente per la parte applicabile a GAMEC (ente privato con meno di 50 dipendenti che ha adottato un Modello 231).

Ciò ha determinato l'aggiornamento del Modello, al fine dell'adozione di un sistema di regole in grado di assicurare la tutela della riservatezza del segnalante, garantendone al contempo la protezione da discriminazioni o ritorsioni.

Scopo della sezione Whistleblowing

Scopo della presente sezione del Modello è quello di evitare ed al tempo stesso tutelare il dipendente/collaboratore/simili (segnalante o *whistleblower*) che, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

L'Associazione garantisce i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza

dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Pertanto la sezione fornisce, sempre in relazione a quanto disposto dalla normativa vigente, indicazioni operative in merito alle modalità con le quali procedere alla segnalazione, quindi informazioni su oggetto, contenuti, destinatari e documenti da utilizzare per la trasmissione delle segnalazioni nonché le forme di tutela riconosciute al segnalante dall'ordinamento.

Quanto disposto nella sezione si applica sia alle segnalazioni pervenute dai soggetti che si identificano (c.d. segnalazioni nominative) sia alle segnalazioni anonime che sono equiparate a quelle ordinarie.

Il presente documento si applica a tutte le persone di GAMeC legate da rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato (dipendenti, apprendisti, tirocinanti, stagisti, collaboratori, soggetti somministrati e distaccati), autonomo, liberi professionisti e consulenti, volontari, azionisti persone fisiche, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Possono operare segnalazioni e sono tutelati anche facilitatori, colleghi di lavoro, persone coinvolte o menzionate nella segnalazione.

Oggetto e contenuto della segnalazione

Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione, ossia a causa o in occasione dello stesso.

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il o i soggetti destinatari possano procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

Il segnalante dovrà riportare nella segnalazione le seguenti informazioni:

- I. descrizione della condotta illecita;
- II. identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica/funzione/ruolo svolto;
- III. chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- IV. qualora conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;

Manuale Modello di Organizzazione e Gestione

- V. qualora conosciute le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- VI. eventuali ulteriori soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- VII. eventuali ulteriori documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- VIII. ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Soggetti destinatari della segnalazione e modalità della segnalazione

La normativa individua le seguenti modalità di segnalazione:

- I. Segnalazione orale, messaggistica, in incontro su appuntamento;
- II. Segnalazione in busta chiusa o mediante posta elettronica all'ODV.
- III. Ove pertinente, segnalazione all'ANAC all'indirizzo di posta elettronica: whistleblowing@anticorruzione.it ovvero avvalendosi dell'apposita applicazione disponibile sul sito dell'Autorità e raggiungibile al seguente indirizzo: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

In considerazione dell'attuazione da parte della società del modello ex D.Lgs. 231/2001 si ritiene anche di indicare la seguente modalità ulteriore, quale canale apposito: invio all'indirizzo di posta elettronica dell'ODV odv@gamec.it, gestito in conformità alle precitate normative.

Segnalazioni che pervengano ad altri soggetti in GAMEC devono immediatamente indirizzare la stessa all'ODV.

Gestione della Segnalazione

L'Organismo di Vigilanza adotta misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso. Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'Organismo di Vigilanza.

Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione l'ODV o l'organismo dell'Associazione che l'abbia ricevuta dovrà rilasciare un avviso di ricevimento della stessa.

Successivamente l'ODV dovrà interloquire con il segnalante, dando diligente seguito alla segnalazione e fornendo riscontro al whistleblower entro 3 mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

In caso di mancato riscontro alla segnalazione inoltrata, ovvero nel caso in cui si abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, il segnalante può rivolgersi prima ad ANAC nonché, in caso di mancato riscontro anche da parte di quest'ultimo, in presenza dei presupposti di legge, effettuare una pubblica divulgazione (per maggiori chiarimenti si veda il documento esplicativo predisposto da ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/la-disciplina-del-whistleblowing-le-novit%C3%A0-del-decreto-n.24/2023-attuativo-della-direttiva-eu>).

L'ODV valuta discrezionalmente e sotto la propria responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi. Le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto.

Viceversa le segnalazioni effettuate in malafede, con dolo o colpa grave, o manifestamente infondate sono considerate una violazione del Modello e punite ai sensi del Sistema sanzionatorio adottato dalla Fondazione.

Verifica preliminare della segnalazione

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di effettuare una valutazione preliminare circa la fondatezza delle circostanze rappresentate dal whistleblower nella segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. A tal fine può richiedere l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Di tali incontri va tenuta traccia, conservata in modo riservato.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti non manifestamente infondata, l'ODV provvede a:

- a) inoltrare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente in caso di rilevanza penale dei fatti;
- b) trasmettere la segnalazione all'Organo Amministrativo;
- c) inoltrare la segnalazione alle funzioni competenti per i profili di responsabilità disciplinare, se esistenti.

L'ODV trasmette la segnalazione ai soggetti, così come sopra indicati, priva di tutte quelle informazioni/dati da cui sia possibile desumere l'identità del segnalante e in genere dei soggetti di cui la normativa prevede l'obbligo di protezione. Peraltro tutti i soggetti che vengono a conoscenza della segnalazione sono tenuti alla riservatezza e all'obbligo di non divulgare quanto venuto a loro conoscenza, se non nell'ambito delle indagini giudiziarie.

L'ODV evidenzierà, qualora la segnalazione sia trasmessa a soggetti esterni, che si tratta di segnalazione pervenuta da un soggetto al quale l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata così come prevede la normativa vigente.

Tutela del whistleblower

L'identità del whistleblower e dei soggetti di cui al D.Lgs. 24/23 viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa (anche nel procedimento penale ex art. 329 c.p., nei procedimenti contabili sino alla chiusura della fase istruttoria). L'identità del whistleblower può essere rivelata ai soggetti responsabili dell'intero procedimento disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui vi sia il consenso espresso del segnalante, la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

Nei confronti del soggetto che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria (es. azioni disciplinari ingiustificate, richiami ed ogni altra forma di ritorsione) diretta o indiretta, avente effetti sulla condizione di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia.

In particolare, è vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (o whistleblower) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, in ossequio alle disposizioni normative di cui all'art. 6, comma 2-bis, del Decreto.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di competenza, oltre che da parte del segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

In conformità alle disposizioni vigenti, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è da ritenersi nullo, come allo stesso modo sono nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti.

L'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale dovrà dimostrare che, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Eventuali violazioni delle misure a tutela del whistleblower o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave sono sanzionate in conformità alle disposizioni della sezione apposita.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata all'ODV, che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l'ipotesi di discriminazione /ritorsione:

- a) al Datore di lavoro, per i dipendenti, al fine dell'adozione di tutti gli atti o i provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
- b) all'Organo amministrativo, qualora l'autore della discriminazione sia un soggetto apicale;
- c) alla Procura della Repubblica qualora si verifichino fatti penalmente rilevanti.

I dati personali raccolti nel procedimento di segnalazione verranno trattati nel rispetto della normativa vigente (GDPR 679/16).

Analoghe tutele sono applicate ai facilitatori, a chi assiste il segnalante, e analoghe esigenze di riservatezza sono applicate alle persone menzionate nella segnalazione.

Responsabilità del whistleblower e di altri soggetti

Il whistleblower è tutelato ai sensi e nei limiti rigorosi previsti dalle normative di cui alla L. 179/2017 e al sopravvenuto D.Lgs. 24/2023.

La disciplina sanzionatoria e il relativo procedimento per il caso di violazione delle disposizioni settoriali è prevista, oltre che dalle stesse, quale violazione del modello, nell'apposita sezione della presente Parte generale, cui si rinvia, in riferimento ai vari soggetti interessati.

SEZIONE QUARTA

4 Sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'ODV e costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Associazione di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione del sistema disciplinare e le relative sanzioni è indipendente non solo dalla instaurazione ma anche dallo svolgimento e dall'esito di un procedimento penale eventualmente avviato, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Più in particolare, le sanzioni applicabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti:

- a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni;
- b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

nonché classificate come segue:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle previsioni del Modello o delle procedure stabilite per l'attuazione del medesimo e del Codice Etico;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione alterata o non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, di violazioni del Modello e del Codice Etico e della redazione da parte di altri, di documentazione alterata o non veritiera;

- l'omessa redazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla funzione e/o agli organi societari competenti.

4.1. SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

In relazione al personale dipendente l'Associazione si attiene ai limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), come modificato dal D.Lgs. 185/2016 e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile³, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico, nonché di tutta la documentazione che di essi forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro *ex art.* 2104 cod. civ. ed illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione da parte di un dipendente di GAMEC di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive dell'Associazione, così come previsto dal vigente CCNL applicabile.

Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Al personale dipendente possono essere comminate le sanzioni previste dal CCNL applicabile:

- 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- 2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
- 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Il CCNL attualmente adottato dall'Associazione è il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- i) incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:
 - violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione che di esso forma parte, o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Associazione;
- ii) incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
 - adotti, nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia della Società nei confronti del dipendente stesso;
 - adotti, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Associazione delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, costituendo tale comportamento un atto che provoca all'Associazione grave nocumento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

L'Associazione non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;

Manuale Modello di Organizzazione e Gestione

- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dal CCNL in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione dei provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale – della previa contestazione scritta dell'addebito al dipendente con indicazione dei fatti costitutivi dell'infrazione e del termine dal ricevimento della contestazione entro cui il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni e dell'audizione di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo di non adottare il provvedimento disciplinare prima che sia trascorso il termine minimo previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicato, dalla contestazione per iscritto dell'addebito;
- l'obbligo di comunicazione dell'adozione del provvedimento disciplinare per iscritto entro e non oltre i termini massimi previsti dai rispettivi CCNL dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per la presentazione delle sue giustificazioni. In caso contrario, le giustificazioni si intenderanno accolte.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

È inoltre fatta salva facoltà dell'Associazione di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

Il Responsabile gestione del personale comunica l'irrogazione della sanzione ovvero i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

4.2. SANZIONI PER I COLLABORATORI SOTTOPOSTI A DIREZIONE O VIGILANZA

L'inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali di GAMEC - delle disposizioni Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà dell'Associazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

4.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione accertata delle disposizioni Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione, affinché provveda ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, ivi incluse della documentazione che di esso forma parte, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Revisore, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, il Consiglio direttivo potrà procedere direttamente, in base all'entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite nei casi più gravi, tali da ledere la fiducia della Associazione nei confronti del responsabile.

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio direttivo.

4.4. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI APICALI

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte dell'Associazione, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

4.5. Provvedimenti nei confronti dei destinatari di segnalazioni (Whistleblowing)

L'Associazione, in caso di violazione delle disposizioni normative in materia di whistleblowing e della procedura applicativa al fine di tutelare l'identità del segnalante e lo stesso da eventuali atti di ritorsione o discriminazione, potrà applicare le seguenti sanzioni nei confronti dell'OdV.

Nell'ipotesi in cui uno dei membri dell'OdV dovesse violare la riservatezza dell'identità del segnalante, gli altri componenti provvederanno a darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo, cosicché l'organo possa procedere con la revoca dell'incarico del membro inadempiente e la conseguente nomina del suo sostituto.

Qualora, invece, venga accertata la violazione della riservatezza dell'identità del segnalante da parte dell'OdV nella sua totalità, il Consiglio Direttivo procederà alla revoca dell'incarico ed alla conseguente nomina ex novo dell'intero Organismo oltre eventuali ed ulteriori previsioni di legge.

Qualora la violazione delle disposizioni in materia di whistleblowing sia operata da altri soggetti, trovano applicazioni le sanzioni disciplinari o convenzionali previste dal Codice Disciplinare o dal presente Modello.

SEZIONE QUINTA

5 Diffusione del Modello

GAMeC, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto 231/2001 e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello 231.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del presente Modello 231, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Associazione.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro saranno inserite nell'organizzazione dell'Associazione. A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello 231 nel contesto aziendale GAMeC si impegna a:

- inviare una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione del presente Modello;
- diffondere il Modello 231 con qualsiasi strumento di comunicazione ritenuto idoneo;
- organizzare attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, nonché pianificare sessioni di formazione per il personale in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello 231, nelle modalità ritenute più idonee.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata a cura della Funzione Segreteria generale e disponibile per la relativa consultazione dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque sia legittimato a prenderne visione.

SEZIONE SESTA

6 Adozione e aggiornamento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa all'Organo amministrativo. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del presente Modello 231 competono al Consiglio direttivo, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello 231, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio direttivo.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato ed integrato dal Consiglio direttivo, anche su proposta e previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- variazioni e elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Associazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa
- modifiche normative che ne modificano l'ambito di applicazione e il "perimetro" dei reati considerati.

Le funzioni organizzative interessate elaborano e apportano le modifiche delle procedure operative di loro competenza, quando tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello 231, ovvero qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello 231. Le funzioni competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello 231.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231
PARTE SPECIALE**

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23.07.2025

SEDE LEGALE IN BERGAMO, VIA SAN TOMASO N. 53

AGGIORNAMENTO DEL 05.05.2025

Sommario

1. PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO	38
2. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO: FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI	39
3. PROCESSI DI GESTIONE/STRUMENTALI E PRINCIPI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEL RISCHIO	39
4. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	41
5. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE	43
5.1. SEZIONE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24-25)	45
5.1.1. <i>Fattispecie di reato rilevanti per GAMEC</i>	45
5.1.2. <i>Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio</i>	47
5.1.3. <i>Principi generali di comportamento</i>	50
5.1.4. <i>Procedure di controllo</i>	52
5.2. SEZIONE B - DELITTI INFORMATICI (ART. 24-BIS)	56
5.2.1. <i>Fattispecie di reato rilevanti per GAMEC</i>	56
5.2.2. <i>Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio</i>	57
5.2.3. <i>Principi generali di comportamento</i>	58
5.2.4. <i>Procedure di controllo</i>	59
5.3. SEZIONE C - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER)	60
5.3.1. <i>Fattispecie di reato rilevanti per GAMEC</i>	60
5.3.2. <i>Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio</i>	61
5.3.3. <i>Principi generali di comportamento</i>	61
5.3.4. <i>Procedure di controllo</i>	63

5.4. SEZIONE D - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS E 25-BIS1)	64
5.5. SEZIONE E - REATI SOCIETARI (ART. 25-TER)	64
5.5.1. <i>Fattispecie di reato rilevanti per GAmEC</i>	64
5.5.2. <i>Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio</i>	66
5.5.3. <i>Principi generali di comportamento</i>	67
5.5.4. <i>Procedure di controllo</i>	69
5.6. SEZIONE F - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)	73
5.7. SEZIONE G - PRATICHE DI MUTILAZIONE (ART. 25-QUATER1)	73
5.8. SEZIONE H - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES)	73
5.8.1. <i>Fattispecie di reato rilevanti per GAmEC</i>	73
5.8.2. <i>Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio</i>	74
5.8.3. <i>Principi generali di comportamento</i>	74
5.8.4. <i>Procedure di controllo</i>	74
5.9. SEZIONE I - ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES)	76
5.10. SEZIONE J - REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 146/2006)	76
5.11. SEZIONE K - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 25-SEPTIES)	76
5.11.1. <i>Fattispecie di reato rilevanti per GAmEC</i>	76
5.11.2. <i>Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio</i>	76
5.11.3. <i>Principi generali di comportamento</i>	77
5.11.4. <i>Procedure di controllo</i>	78

5.12. SEZIONE L - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ, AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES)	80
5.12.1. <i>Fattispecie di reato rilevanti per GAMEC</i>	80
5.12.2. <i>Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio</i>	81
5.12.3. <i>Principi generali di comportamento</i>	81
5.12.4. <i>Procedure di controllo</i>	82
5.13. SEZIONE M - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES1)	86
5.13.1. <i>Fattispecie di reato rilevanti per GAMEC</i>	86
5.13.2. <i>Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio</i>	86
5.13.3. <i>Principi generali di comportamento</i>	86
5.13.4. <i>Procedure di controllo</i>	86
5.14. SEZIONE N - REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)	87
5.14.1. <i>Fattispecie di reato rilevanti per l'GAMEC</i>	87
5.14.2. <i>Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio</i>	89
5.14.3. <i>Principi generali di comportamento</i>	90
5.14.4. <i>Procedure di controllo</i>	90
5.15. SEZIONE O - REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES)	92
5.15.1. <i>Fattispecie di reato rilevanti per GAMEC</i>	92
5.15.2. <i>Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio</i>	92
5.15.3. <i>Principi generali di comportamento</i>	92
5.15.4. <i>Procedure di controllo</i>	93

5.16. SEZIONE P - REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)	93
5.16.1. <i>Fattispecie di reato rilevanti per l'Associazione.....</i>	93
5.16.2. <i>Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio</i>	95
5.16.3. <i>Principi generali di comportamento</i>	95
5.16.4. <i>Procedure di controllo.....</i>	97
5.17. SEZIONE Q – REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES)	98
5.17.1. <i>Fattispecie di reato rilevanti per GAMEC.....</i>	98
5.17.2. <i>Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio</i>	98
5.17.3. <i>Principi generali di comportamento</i>	99
5.17.4. <i>Procedure di controllo</i>	99
5.18. SEZIONE R - RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES)	99
5.19. SEZIONE S - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSE E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATE A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES)	99
5.20. SEZIONE T - REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES)	100
5.20.1. <i>Fattispecie di reato rilevanti per GAMEC.....</i>	100
5.20.2. <i>Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio</i>	102
5.20.3. <i>Procedura di controllo</i>	103
5.21. SEZIONE U - CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES)	107
5.22. SEZIONE V - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES) E SEZIONE W - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-OCTIESDECIES)	107
5.22.1. <i>Fattispecie di reato rilevanti per GAMEC</i>	107
5.22.2. <i>Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio</i>	108

<i>5.22.3. Principi generali di comportamento</i>	<i>109</i>
<i>5.22.4. Procedure di controllo</i>	<i>109</i>

- PARTE SPECIALE -

1. Percorso Metodologico di Definizione del Modello

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente che il Modello 231 dell'ente individui le attività nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto. Di conseguenza, GAMeC ha proceduto, con il supporto di consulenti esterni, ad una approfondita analisi delle proprie attività.

Nell'ambito di tale attività è stato analizzato l'organigramma che individua diverse funzioni, evidenziandone ruoli e linee gerarchiche e operative. Successivamente, GAMeC ha proceduto all'analisi delle proprie attività sulla base delle informazioni raccolte dall'Organo amministrativo, dal Direttore e dai singoli referenti delle funzioni che risultano provvisti di ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore di propria competenza. In particolare l'individuazione delle aree/attività a rischio nell'ambito dei processi si è basata sulla preliminare analisi di:

- convenzione con il Comune di Bergamo;
- statuto;
- organigramma dell'Associazione;
- deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- impianto normativo dell'associazione (ad esempio, mansionario, procedure e istruzioni operative);
- sistema dei poteri e delle deleghe;
- dl sistema di controllo interno.

Nella presente Parte speciale vengono rappresentate per singola categoria di reato presupposto (secondo la struttura propria degli articoli del D.Lgs. 231/2001) le funzioni (c.d. "**attività sensibili**") potenzialmente associabili ai reati ritenuti di possibile commissione, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la commissione dei reati individuati come applicabili (c.d. "**processi di gestione / strumentali**").

2. Mappatura delle attività a rischio-reato: famiglie di reato applicabili

Più in particolare, in considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto di GAMEC le seguenti famiglie di reato:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- reati informatici (art. 24-*bis*);
- reati societari (art. 25-*ter*);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies*);
- reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25-*septies*);
- reati di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies.1*);
- delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (art. 25-*novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- reati tributari (art. 25-*quinqiesdecies*);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*octiesdecies*).

Si rinvia alle singole sezioni della presente Parte Speciale per il dettaglio delle fattispecie applicabili, nell'ambito di ogni famiglia di reato.

3. Processi di gestione/strumentali e principi di controllo a presidio del rischio

Per ciascuna attività a rischio reato identificata sono stati ulteriormente individuati i processi c.d. "di gestione / strumentali", ovvero sia quei processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto. Tali processi sono di seguito riepilogati.

- 1) Acquisti di beni e servizi e consulenze
- 2) Curatela e gestione delle mostre e delle opere d'arte
- 3) Gestione dei flussi monetari e finanziari
- 4) Selezione, assunzione e gestione del personale (incluse le note spese)
- 5) Gestione dei sistemi informativi
- 6) Gestione degli omaggi, sponsorizzazioni e donazioni

- 7) Adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D. Lgs. 81/2008
- 8) Gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi
- 9) Gestione dei rapporti e adempimenti con Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti anche in occasione di visite ispettive
- 10) Gestione della formazione del bilancio
- 11) Gestione dei finanziamenti pubblici
- 12) Gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale

All'esito dell'avvenuta identificazione delle Attività a Rischio-Reato e dei relativi processi strumentali, GAMEC, sempre tesa a assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione della propria attività istituzionale e sociale e, in particolare, di prevenire la commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, ha deciso di integrare il proprio sistema di controllo interno con specifici principi comportamentali e controlli operativi e di monitoraggio a presidio delle aree potenziali di rischio individuate.

Detti principi comportamentali, nonché i controlli operativi e di monitoraggio, contengono in sostanza la disciplina ritenuta più idonea a governare i profili di rischio individuati, declinando un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del relativo sistema di controllo.

Tali principi comportamentali e controlli sono sottoposti all'esame dei referenti della gestione delle attività individuate a rischio per loro valutazione e aggiornamento, nonché approvazione e adeguata diffusione.

Ciascun principio comportamentale e controllo costituisce regola di condotta dell'ente e forma parte essenziale del presente Modello.

4. Sistema di controllo interno

Nella predisposizione del Modello 231 GAMEc ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto nelle aree di attività a rischio identificate.

Il sistema di controllo interno di GAMEc si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:

- il Codice Etico;
- la struttura gerarchico-funzionale (organigramma);
- il sistema di deleghe;
- il sistema di procedure, istruzioni operative e regolamenti interni;
- i sistemi informativi orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse all'attività.

Nello specifico, un elemento estremamente significativo del sistema di controllo interno dell'Associazione è rappresentato dal *corpus* procedurale, che definisce e regola le modalità operative di conduzione dell'attività.

Tali riconoscimenti sanciscono l'impegno con il quale l'organizzazione da sempre persegue la conformità legislativa delle proprie attività, soppesandone attentamente la sostenibilità.

Il sistema di controllo interno di GAMEc come sopra descritto, inteso come processo attuato dall'Associazione al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione corretta e sana, è in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi di controllo:

- *tracciabilità*: deve essere ricostruibile la formazione degli atti e delle fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; ogni operazione deve essere documentata in tutte le fasi, di modo che sia sempre possibile l'attività di verifica e controllo. L'attività di verifica e controllo deve essere a sua volta documentata eventualmente attraverso la redazione di verbali;
- *separazione di compiti e funzioni*: non deve esserci identità di soggetti tra chi autorizza l'operazione, chi la effettua e ne dà rendiconto e chi la controlla;
- *attribuzione delle responsabilità*: sono riconosciuti i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le mansioni di ciascuna persona di GAMEc;

- *poteri di firma e poteri autorizzativi*: i poteri di firma e i poteri autorizzativi interni sono formalizzati dal Consiglio Direttivo, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali e con una chiara indicazione dei limiti di spesa;
- *archiviazione/tenuta dei documenti*: i documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura del Responsabile della funzione interessata o del soggetto da questi delegato, con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati. I documenti approvati ufficialmente dagli organi sociali e dai soggetti autorizzati a rappresentare l'Associazione verso i terzi non possono essere modificati, se non nei casi eventualmente indicati dalle procedure e comunque in modo che risulti sempre traccia dell'avvenuta modifica.

La struttura dei controlli esistente in GAMEC prevede:

- controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e delle attività.

Essi sono incorporati nelle procedure / istruzioni operative;

- controlli di conformità, audit successivi realizzati dagli organi di controllo, tra cui anche l'Organismo di Vigilanza, al fine di individuare, valutare, controllare e gestire il rischio conseguente al mancato rispetto di leggi, regolamenti, Codice Etico, Modello, procedure/istruzioni operative e altre normative interne.

La responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni è rimessa al referente di ciascuna funzione per tutti i processi di cui essa è responsabile.

Per ciascuna procedura / istruzione operativa è individuato un referente che garantisca il rispetto e l'applicazione delle regole di condotta e dei controlli definiti nel documento, ne curi l'aggiornamento e informi l'Organismo di Vigilanza di fatti o circostanze significative riscontrate nell'esercizio delle attività sensibili di sua pertinenza. Tale soggetto, generalmente, coincide con il referente della funzione all'interno della quale si svolgono le attività sensibili o, comunque, una parte significativa di queste.

Con specifico riferimento ai **processi "di gestione / strumentali"** rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, come sopra individuati, l'Associazione ha formalizzato le seguenti **principali procedure ed istruzioni operative**:

- Procedura gestione acquisti e selezione fornitori
- Procedura di gestione incassi e pagamenti
- Viaggi e note spese
- Regolamento assunzioni e promozioni

- Gestione rapporti con la Pubblica amministrazione anche in occasione di visite ispettive
- Procedura di gestione dati
- Procedura di gestione di sponsorizzazioni, donazioni, omaggi e di altre liberalità
- Regolamento affidamento artisti
- Gestione attività didattiche

In merito ai processi “*Adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008*” si rimanda al testo normativo.

5. Struttura della Parte Speciale

Di seguito vengono riepilogate le singole Sezioni Speciali del Modello in cui si definiscono i principi generali che devono guidare l'Associazione nella individuazione delle regole di organizzazione, gestione e controllo delle attività, e nella definizione delle procedure / istruzioni operative, che attuano i protocolli volti a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

In particolare le sezioni sono articolate come segue:

- Sezione A (reati contro la Pubblica Amministrazione ivi incluso il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità),
- Sezione B (delitti informatici),
- Sezione C (Delitti di criminalità organizzata),
- Sezione D (Delitti contro l'industria e il commercio),
- Sezione E (Reati societari ivi incluso il reato di corruzione tra privati),
- Sezione F (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)
- Sezione G (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
- Sezione H (Delitti contro la personalità individuale)
- Sezione I (Abusi di mercato)
- Sezione J (reati transnazionali)
- Sezione K (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro),

- Sezione L (Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego denaro, beni o utilità, nonché autoriciclaggio)
- Sezione M (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)
- Sezione N (violazione del diritto d'autore)
- Sezione O (reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)
- Sezione P (reati ambientali)
- Sezione Q (reato impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)
- Sezione R (Razzismo e xenofobia)
- Sezione S (Frode in competizione sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)
- Sezione T (Reati tributari)
- Sezione U (Contrabbando)
- Sezione V (Delitti contro il patrimonio culturale)
- Sezione W (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

Ciascuna sezione per macro famiglie di fattispecie di reato, considerate rilevanti per la responsabilità dell'Associazione, individua in rapporto ad esse le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato); detta, inoltre, i principi comportamentali e le regole generali e presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle attività sensibili, individuando specifiche procedure di prevenzione.

5.1. Sezione A – Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24-25)

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

“1) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2) *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

2-bis) *Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.*

3) *Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."*

Art. 25 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione.

"1) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale.

2) *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

3) *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

4) *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

5) *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*

5-bis) *Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di*

quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.”

5.1.1. Fattispecie di reato rilevanti per GAMeC

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25, ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, all'Associazione, in ragione delle attività svolte:

- **Peculato (art. 314, c. 1 c.p.) e indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)**

Art. 314, c.1

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.”

Art. 314-bis

“Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.”

Con l'introduzione dell'art. 314-bis c.p. (ribattezzato “peculato per distrazione”) nel novero dei reati facenti parte dell'Art. 25 D.L.gs. 231/01, si è voluto punire il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge.

- **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)**

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla

realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

La fattispecie riguarda la condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dalla Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributo, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità. La condotta consiste nell'aver distratto la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Ratio della norma è quello di reprimere le frodi successive all'ottenimento di prestazioni pubbliche aventi un interesse generale; tale interesse, infatti, risulterebbe vanificato qualora il vincolo di destinazione venisse eluso.

Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate a uno scopo prefissato.

- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

Tale reato riguarda la condotta di chi, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

In questo caso, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

Si tratterà di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato tutte le volte in cui la condotta illecita sia posta in essere con le specifiche modalità previste dalla norma (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, semplice omissione di informazioni dovute); si ricadrà, invece, nell'ipotesi di truffa aggravata (fattispecie più generale e più grave) qualora gli strumenti ingannevoli impiegati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316 ter, c.p., e riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640 bis, c.p.

La fattispecie in esame si configura come ipotesi residuale anche nei confronti del reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), rispetto al quale l'elemento specializzante è dato non più dal tipo di artificio o raggiro, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'Ente pubblico ingannato; profitto che, nella fattispecie più generale testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di un'erogazione, ma in un profitto generico di qualsiasi natura.

- **Turbata libertà di incanti (art. 353 c.p.)**

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.”

La L. 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. ha previsto aumenti di pena se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione.

Il reato di turbata libertà degli incanti è applicabile ogni volta che la stazione appaltante, PA od organismo di diritto pubblico, proceda all'individuazione del contraente su base comparativa indicando previamente i criteri di selezione e presentazione delle offerte, ma non si applica alla diversa fattispecie dei concorsi pubblici.

È un reato a forma libera, di pericolo concreto, per la cui integrazione basta il dolo generico; si configura quando le condotte di tipo collusivo, violento o decettivo si siano

manifestate in una minaccia concreta per la libera concorrenza, determinando un rischio di alterazione del corso degli incanti.

Si applica sia a gare formali che a procedure informali o atipiche, sempre che l'avviso informale o il bando e comunque l'atto equipollente indichino previamente i criteri di selezione e di presentazione delle offerte, ponendo i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie. Tuttavia, l'operatività della norma riguarda pur sempre le sole procedure indette per l'affidamento di commesse pubbliche o per la cessione di beni pubblici, che ora trovano il loro regime organico nel "codice dei contratti pubblici". La fattispecie non sussiste nel caso di affidamento diretto senza previa comparazione. L'articolo 353-bis del c.p. è fattispecie incriminatrice sussidiaria («Salvo che il fatto costituisca più grave reato») e sanziona chiunque, sulla scorta delle medesime condotte indicate dall'articolo 353 del c.p., «turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione». In proposito, pur in presenza della medesima obiettività giuridica criminosa (entrambe le disposizioni tutelano, infatti, la libertà di iniziativa economica attraverso la quale si realizza l'interesse della pubblica amministrazione all'individuazione del contraente in grado di assicurare le condizioni economiche migliori, sanzionando perciò le condotte che mettono a repentaglio l'interesse della pubblica amministrazione di poter contrarre con il miglior offerente), le suddette fattispecie incriminatrici differiscono per quanto concerne la tipicità dei rispettivi modelli legali, nel senso che, mentre la figura di reato tipizzata nella disposizione di cui all'articolo 353 del Cp richiede l'esistenza di una gara, sia pure atipica o informale e comunque denominata, invece la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 353-bis del Cp contiene note descrittive dell'illecito che anticipano il livello di tutela a momenti precedenti all'indizione del bando o di altro atto ad esso equipollente, sanzionando la turbativa del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, tanto nella consapevolezza che gli interessi meritevoli di tutela (come sopra delineati) possano essere posti in pericolo (entrambe le fattispecie incriminatrici configurano infatti reati di pericolo) non solo da condotte successive ad un bando, il cui contenuto sia stato legalmente determinato, ma anche da condotte ad esso precedenti ma in grado di avere influenza sulla formazione del suo contenuto. Nel caso di gare di appalto indette da società private esercenti un pubblico servizio, occorre che la selezione del contraente mediante procedure di gara riguardi un'attività dotata di "strumentalità necessaria" rispetto al pubblico servizio, cui l'esercente è obbligato verso la PA in forza di legge o di convenzione, mentre non rilevano appalti riguardanti servizi secondari non strumentali.

La Cassazione penale ha recentemente rimesso alle Sezioni Unite stabilire se i reati di turbata libertà degli incanti ed estorsione possono concorrere nel caso di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni

private, e se nella nozione di danno patrimoniale di cui all'art. 629 c.p. rientri anche la perdita dell'aspettativa di conseguire un vantaggio economico.

- **Turbata libertà di procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

L'articolo introduce una fattispecie incriminatrice sussidiaria che sanziona chiunque, sulla scorta delle medesime condotte indicate dall'articolo 353 c.p. (entrambe le disposizioni tutelano, infatti, la libertà di iniziativa economica attraverso la quale si realizza l'interesse della pubblica amministrazione all'individuazione del contraente in grado di assicurare le condizioni economiche migliori, sanzionando perciò le condotte che mettono a repentaglio l'interesse della pubblica amministrazione di poter contrarre con il miglior offerente) turbi la procedura comparativa a uno stadio o fase antecedente l'indizione. I due reati differiscono per quanto concerne la tipicità dei rispettivi modelli legali, nel senso che, mentre la figura di reato tipizzata nella disposizione di cui all'c.p. richiede l'esistenza di una gara, sia pure atipica o informale e comunque denominata, invece la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 353-bis contiene note descrittive dell'illecito che anticipano il livello di tutela a momenti precedenti all'indizione del bando o di altro atto ad esso equipollente, sanzionando la turbativa del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, tanto nella consapevolezza che gli interessi meritevoli di tutela (come sopra delineati) possano essere posti in pericolo (entrambe le fattispecie incriminatrici configurano infatti reati di pericolo) non solo da condotte successive ad un bando, il cui contenuto sia stato legalmente determinato, ma anche da condotte ad esso precedenti ma in grado di avere influenza sulla formazione del suo contenuto.

Anche in questo caso occorre una procedura comparativa e dunque il reato non è configurabile nel caso di affidamento diretto, anche ove la decisione di procedere all'affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara.

Ad esempio, integra il reato la mancata corretta pubblicazione del bando o degli avvisi di gara ovvero la condotta che comunque ponga concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, senza che occorra anche che il contenuto di detto provvedimento venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente.

- **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (art. 640, c. 2, n. 1 c.p.)**

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.

Trattasi di un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un'altra persona (in questa fattispecie il danno deve essere subito dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea), inducendo, mediante artifici o raggiri (menzogna, silenzio, inganno atto a sorprendere l'altrui buona fede) lo Stato (oppure altro ente pubblico o l'Unione Europea), in errore.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa).

La truffa si configura come un reato istantaneo e di danno, che si esplicita con l'effettivo conseguimento del vantaggio da parte dell'autore della truffa e la definitiva perdita di natura patrimoniale (c.d. *deminutio patrimonii*) da parte dello Stato o di altro ente pubblico. In questo modo, potendo il profitto e il danno verificarsi in due momenti diversi, il reato di truffa si perfeziona non con l'azione tesa al profitto, ma con la realizzazione del danno medesimo.

Quest'ultimo, poi, deve avere contenuto patrimoniale, cioè concretizzarsi in un pregiudizio per il patrimonio del soggetto passivo, a differenza del profitto, che può consistere anche nel soddisfacimento di un qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale dell'agente.

Si tratta, in questo caso, di una fattispecie generica di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dai raggiri è recato allo Stato, ad altro ente pubblico (anche ente pubblico economico) o all'Unione Europea. Ricorre l'ipotesi in oggetto nel caso di chi riscuote dallo Stato somme non dovute, mediante esibizione di ordini di pagamento contenenti false indicazioni o false attestazioni.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero

altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri al fine di ottenere finanziamenti pubblici. Il reato in questione può facilmente concorrere con quello di cui all'art. 316-bis, in quanto può concretizzare condotte prodromiche all'erogazione del contributo distratto dalla destinazione prevista.

- **Frode Informatica (art. 640-ter c.p.)**

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.”

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti dei soggetti che, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Questo reato, di natura residuale, potrebbe ravvisarsi, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale o soggetto sottoposto all'altrui direzione concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Inoltre, il comportamento concussivo deve essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come accade di solito, nell'esclusivo interesse del concussore.

Nel reato di concussione, decisiva è la preminenza prevaricatrice esercitata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio sulla controparte privata per creare o insinuare nel soggetto passivo uno stato di timore atto a eliderne la volontà.

Commette il reato di concussione il pubblico ufficiale preposto a una ispezione il quale, nell'aver accertato una violazione normativa, prospetta all'Associazione, sottoposta all'accertamento, conseguenze gravi, di natura penale o amministrativa, laddove l'Associazione non ceda alla richiesta di denaro o altra utilità.

È da rilevare che per la configurazione del reato *de quo* non sempre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio sono soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. Essi possono far parte anche alla sfera delle imprese private che abitualmente o saltuariamente svolgono un'attività per conto della Pubblica Amministrazione.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)**

Art. 318

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”

Art. 319

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”

Le due precedenti ipotesi di reato (artt. 318 c.p. corruzione impropria e 319 c.p. corruzione propria) si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui

evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio (ai sensi dell'art. 321 c.p., la medesima pena è inflitta anche nei confronti del privato corruttore).

Il tratto caratteristico dei delitti di corruzione, infatti, è dato dal c.d. pactum sceleris tra il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) ed il privato, avente ad oggetto il compimento da parte del funzionario pubblico di un atto del suo ufficio o l'esercizio delle funzioni, di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio oppure il mancato compimento di un atto del suo ufficio dietro corresponsione di un compenso che non gli è dovuto.

Ulteriore elemento comune a tutte le fattispecie corruttive è la natura plurisoggettiva del reato, in cui elemento costitutivo è l'incontro delle volontà delle parti su un piano di parità, al contrario della concussione, in cui il pubblico agente agisce in una veste di supremazia rispetto al privato: ne rispondono sia il corruttore che il corrotto. Si distingue, a tal proposito, una corruzione attiva ed una passiva, a seconda che la si guardi dal punto di vista del corruttore o del corrotto.

- **Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.”

La circostanza aggravante, prevista dalla norma in oggetto, rileva nei casi in cui l'accordo delittuoso tra il pubblico ufficiale corrotto e il privato corruttore abbia a oggetto impieghi pubblici, stipendi, pensioni, o contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.”

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

Tale fattispecie si configura nell'ipotesi in cui i fatti di corruzione propria (art. 319 c.p.) o impropria (art. 318 c.p.) siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Gli elementi costitutivi del reato dunque coincidono esattamente con quelli dei delitti di corruzione richiamati dalla norma in esame, eccezion fatta per l'elemento soggettivo, posto che l'intenzione dei soggetti attivi deve essere appunto quella di concludere l'accordo criminoso proprio per alterare l'esito di un procedimento a vantaggio di una parte.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.”

La fattispecie in esame sostituisce la vecchia previsione del reato di concussione per induzione ex art. 317 c.p., assumendo il rango di norma autonoma a seguito della novella legislativa della legge anti-corruzione (L. n.190/2012). Il reato in rubrica presuppone che l'abuso della qualità o dei poteri del Pubblico Ufficiale siano idonei a indurre nel soggetto passivo la convinzione di dover dare o promettere denaro o altre utilità. Tale illecita influenza, però, dispiega un'efficacia meno pregnante rispetto alla "costrizione", in quanto la vittima non sarebbe totalmente coartata, ovvero manterrebbe spazi per autodeterminarsi in senso contrario rispetto alla richiesta dal Pubblico Ufficiale. In ragione di tale requisito, la novella del 2012 ha disposto la punibilità anche del soggetto passivo che pone in essere la dazione o la promessa.

- **Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (320 c.p.)**

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 del c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.”

L'articolo in oggetto specifica che i delitti di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, cioè, ai sensi dell'art. 358, a coloro che svolgono un'attività caratterizzata dall'esercizio della pubblica funzione (come i pubblici ufficiali), ma priva dei poteri tipici di essa, con esclusione di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera semplicemente materiale.

- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”

Le pene stabilite in materia di corruzione si estendono anche al soggetto corruttore. Dunque, ai fini dell'applicabilità dell'art. 321 c.p., e della conseguente responsabilità penale del privato corruttore, non ha rilevanza il fatto che il funzionario pubblico resti eventualmente ignoto o vi siano dubbi circa la sua effettiva partecipazione al fatto criminoso. In questo caso, la punibilità del corruttore resta salva.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, per indurlo - nell'esercizio delle sue funzioni - a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322-bis c.p.)**

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali.

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

La norma in oggetto prevede un'estensione dei reati precedentemente elencati, indicando tutti i soggetti a cui sono applicabili le norme in materia di reati di (peculato) corruzione, concussione, istigazione alla corruzione, (indebita destinazione di denaro o cose mobili).

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.”

Tale ipotesi di reato si configura allorché chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e di corruzione in atti giudiziari, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale (o con un incaricato di pubblico servizio), indebitamente faccia fare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio), ovvero per remunerare quest'ultimo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

5.1.2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che l'Associazione ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono di seguito riepilogate. Si precisa che la Convenzione in essere tra il Comune di Bergamo e GAMEC, relativamente all'immobile sede dell'associazione (via San Tomaso n. 53), prevede espressamente che le opere attività di manutenzione straordinarie siano in capo alla proprietà.

- Gestione dei contributi del Comune di Bergamo e di altri enti pubblici;
- predisposizione e trasmissione al Pubblico Ufficiale¹ dell'ente finanziatore dei documenti di rendicontazione dei fondi ottenuti;
- gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali in fase di verifica degli adempimenti doganali previsti nell'ambito delle attività di trasferimento delle opere d'arte;
- gestione del finanziamento conseguito (finalizzato all'attuazione di piani formativi quali ad esempio Fondo Sociale Europeo) in termini di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione);
- richiesta dei provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio dei lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili, considerando comunque che trattasi di attività che, se relativi agli immobili oggetto della citata Convenzione, sono in capo al Comune:
 - denuncia di inizio attività/fine lavori;
 - permesso di costruire (es. per ristrutturazioni che comportino cambio di volumetria);

¹ Per Pubblico Ufficiale si intende:

- chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- chiunque agisca in qualità ufficiale nell'interesse o per conto di (i) una pubblica amministrazione nazionale, regionale o locale, (ii) un'agenzia, ufficio od organo dell'Unione Europea o di una pubblica amministrazione, italiana o straniera, nazionale, regionale o locale, (iii) un'impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione italiana o straniera, (iv) un'organizzazione pubblica internazionale, quali la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le Nazioni Unite o l'Organizzazione Mondiale del Commercio, o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica, italiano o straniero;
- qualunque incaricato di un pubblico servizio, ossia coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove pubblico servizio significa un'attività che è disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima. Sono esclusi lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale.

- adempimenti in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro e in ambito ambientale (es. certificato di prevenzione incendi, denuncia impianti elettrici, scarichi idrici, ecc.);
- richieste di provvedimenti amministrativi (agibilità dei locali, cambio/manutenzione insegne);
- attività di collaudo degli impianti e degli immobili (es. V.V.F.F. per rilascio CPI, ATS per certificazioni, ecc.);
- gestione della documentazione richiesta dai Pubblici Ufficiali (es. ARPA, organi di controllo) in occasione delle attività di verifica ispettiva;
- gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali nell'ambito dell'assolvimento all'obbligo di assunzione dei disabili:
- stipula di una Convenzione Ordinaria o di Integrazione Lavorativa al fine di assolvere l'obbligo di assunzione dei disabili in maniera graduale e programmata;
- presentazione del prospetto informativo riportante la situazione occupazionale dell'ente, ai competenti uffici istituiti presso i Centri per l'Impiego di ciascuna provincia;
- gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali di enti finanziatori, nazionali e sovranazionali (ad esempio, Provincia, Regione, Comunità Europea), per il conseguimento di finanziamenti relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - finanziamenti a fondo perduto, contributi o erogazioni pubbliche finalizzati all'attuazione di piani formativi (es. Fondo Sociale Europeo);
 - finanziamenti pubblici per progetti di ricerca e sviluppo in sede di:
 - ✓ ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara;
 - ✓ presentazione della richiesta;
 - ✓ verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento.
- gestione degli adempimenti dei rapporti con i Pubblici Ufficiali, RUNTS, Registro delle Imprese, la CCIAA e Agenzia delle Entrate;
- predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione per la richiesta di finanziamenti pubblici (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.);

- negoziazione, stipula e gestione dei contratti con Pubblici Ufficiali, ottenuti tramite trattativa privata o partecipazione a procedure a evidenza pubblica per la fornitura/acquisto di prodotti/servizi. In particolare la gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali e non solo in fase di:
 - predisposizione della documentazione di offerta;
 - stesura, indizione, negoziazione del capitolato di gara o dei requisiti di partecipazione; -
 - definizione e stipula del contratto;
- gestione degli adempimenti e dei rapporti con le autorità di controllo (ATS, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche in sede di verifiche ispettive.
- gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali per il rilascio dei certificati di conformità alla normativa di riferimento degli impianti di produzione (ATS, ISPESL, etc.), gli adempimenti normativi relativi al cantiere (denuncia di inizio/fine lavori, etc.) e in occasione di attività di collaudo degli impianti e la predisposizione e presentazione delle pratiche per la realizzazione degli impianti;
- gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali (Polizia Locale, ARPA, etc.) in occasione degli adempimenti e di eventuali verifiche ispettive in relazione alle tematiche ambientali, i.e., gestione rifiuti, inquinamento acustico, etc.;
- gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali della Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ed altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (es., comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate);
- gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate per la definizione di regimi agevolativi;
- gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali competenti (INPS, INAIL, ATS, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi relativi al personale dipendente previsti dalla normativa di riferimento, per esempio:
 - predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
 - elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;

- controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Pubblici Ufficiali;
- rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa per le assunzioni agevolate (es.: piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età, ecc.);
- selezione e assunzione del personale dipendente;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione degli acquisti, con particolare riferimento al ricevimento di beni / attestazione di avvenuta prestazione dei servizi / autorizzazione al pagamento (specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze professionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto, vouchers; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza);
- gestione delle sponsorizzazioni;
- gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni;
- gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte.

5.1.3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo del D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dall'Associazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Pubblici Ufficiali in maniera impropria e/o illecita. In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere e/o offrire e/o corrispondere ai Pubblici Ufficiali, anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per l'Associazione;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, o altri soggetti terzi che operino per conto di GAMEC, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti;

- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei Pubblici Ufficiali, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per sé e/o per GAMEC;
- concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di rappresentanti dei Pubblici Ufficiali, loro parenti e affini e/o soggetti segnalati;
- distribuire ai Pubblici Ufficiali italiani e/o stranieri omaggi o regali e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici. Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un Pubblico Ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi d'uso commerciale e di modesto valore, debbono essere respinte ed immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico;
- presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- rappresentare, agli Enti finanziatori, informazioni non veritiere e/o non complete o eludere obblighi di legge / normativi, ovvero obblighi di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti (per esempio, al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento) in sede di incontro con Pubblici Ufficiali degli Enti finanziatori nel corso dell'istruttoria;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del Pubblico Ufficiale, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dall'Associazione in ambito della gestione dei flussi finanziari (ad es. limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni dai Pubblici Ufficiali;
- erogare finanziamenti a partiti politici al di fuori dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

I rapporti con i Pubblici Ufficiali nonché con le autorità giudiziarie (nell'ambito dei procedimenti di qualsiasi natura) sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati.

5.1.4. Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai processi strumentali sotto riportati:

Acquisti di beni e servizi e consulenze:

- in considerazione della particolare natura giuridica di GAMEC le relative attività devono essere informate al rispetto delle previsioni degli artt. 112 del d.lgs. 42/2004 e – ove applicabile - alla disciplina del Codice appalti di cui al d.lgs. 36/2023, in specie quanto agli artt. 132-134.;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, obiettività, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze avviene preferibilmente mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure / istruzioni operative ovvero mediante creazione di appositi elenchi;
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi (quali a titolo di esemplificativo e non esaustivo, qualifiche professionali necessarie per legge, comprovata esperienza nel settore, condizioni praticate, affidamento di precedenti forniture oppure nel caso di consulenti/fornitori di servizi, iscrizione ad albi professionali);
- nel processo di scelta del fornitore viene garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze è documentato con un contratto/lettera di incarico, ovvero con un ordine di acquisto nonché con contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti/intermediari, devono contenere l'informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Associazione relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano l'Associazione e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- viene sempre garantita la separazione dei compiti tra chi richiede il bene/ servizio e la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione.

È fatto inoltre divieto di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Associazione e che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nel tipo di fornitura da effettuare/incarico da svolgere;

- favorire ingiustificatamente nei processi di acquisto collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da Pubblici Ufficiali, da qualsivoglia partner commerciale e/o altri soggetti terzi.

Gestione dei flussi monetari e finanziari:

- l'impiego delle risorse finanziarie avviene mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- il pagamento del corrispettivo per l'acquisto dei beni, servizi e delle consulenze è effettuato a seguito dell'avvenuta ricezione degli stessi, nonché della verifica della loro conformità alla richiesta d'ordine effettuata, ed in linea con le previsioni contrattuali;
- la Funzione Amministrazione ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la Funzione dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedere l'autorizzazione;
- la Funzione Amministrazione può effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel sistema contabile;
- la Funzione Amministrazione effettua controlli periodici di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie);
- l'apertura/chiusura dei conti correnti deve essere preventivamente autorizzata dai soggetti dotati di idonei poteri.

Gestione dei rapporti e adempimenti con Enti Pubblici e Autorità Amministrative Indipendenti anche in occasione di visite ispettive:

- tutti coloro che operano nell'interesse, a vantaggio o comunque per conto della Associazione, senza alcuna distinzione o eccezione, sono tenuti nei rapporti con i Pubblici Ufficiali ad attenersi al rispetto dei principi di lealtà, integrità, correttezza e trasparenza ed all'osservanza puntuale e scrupolosa delle leggi e dei regolamenti vigenti nonché dei valori e delle politiche dell'Associazione;
- tali rapporti devono essere improntati alla massima collaborazione e disponibilità nel pieno rispetto del ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- i rapporti con i Pubblici Ufficiali dovranno essere intrapresi soltanto dai soggetti a ciò preventivamente autorizzati;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione/ nei confronti dei terzi, devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;

- ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica.

Selezione, assunzione e gestione del personale (incluse le note spese):

- è garantita l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che rispondano ad obiettivi di oggettività e trasparenza;
- l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto e debitamente sottoscritto e formalizzato documentato attraverso apposite schede di colloquio;
- le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri;
- il rimborso delle spese sostenute dal personale può essere effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenza deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;
- il rimborso delle spese di trasferta avviene a piè di lista e devono in ogni caso essere tracciate con adeguate registrazioni di movimentazione contabile; le carte di credito sono utilizzate dagli amministratori;
- è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti dell'Associazione, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti/collaboratori/artisti);
- tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura del soggetto stesso/Ente di riferimento.

Gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni (come ente promotore o ente ricevente)

- le sponsorizzazioni sono consentite al solo fine di associare positivamente l'immagine di GAMEC ad iniziative che ne riflettano i valori e sono ammesse solo previa verifica dei seguenti ulteriori requisiti:
 - credibilità e serietà del soggetto beneficiario;
 - validità dello scopo dell'erogazione;
 - congruità del valore rispetto alla destinazione d'uso dichiarata;
 - coerenza con le politiche di erogazione vigenti nell'Associazione;
 - assenza di contratti in fase di trattativa o in esecuzione con il beneficiario;
 - documentabilità dell'iniziativa.
- gli omaggi possono essere erogati a utenti, fornitori ed enti, o accettati da dipendenti dell'Associazione, generalmente in occasione di festività o eventi e comunque in linea con gli scopi e le politiche di promozione e di comunicazione stabilite da GAMEC;

- gli omaggi devono essere di modico valore, in modo tale da non influenzare l'indipendenza di giudizio del soggetto ricevente;
- gli omaggi non possono consistere in denaro o equivalenti ed in ogni caso devono essere occasionali e appropriati al contesto di attività ed alle circostanze;
- gli omaggi non devono essere erogati o accettati al fine di ottenere un vantaggio (ad. es. per ottenere da un critico d'arte o da un giornalista una migliore recensione di una mostra e/o conseguire vantaggi contrattuali).

Gestione dei finanziamenti pubblici:

- la documentazione da presentare all'Ente Pubblico finanziatore (es.: relativamente alla documentazione di progetto o a un ciclo di eventi) è verificata in termini di completezza e correttezza;
- sono effettuate verifiche incrociate di coerenza tra la funzione richiedente l'erogazione pubblica e la funzione designata a gestire le risorse per la realizzazione dell'iniziativa dichiarata;
- sono svolte attività di monitoraggio sull'avanzamento del progetto realizzativo (a seguito dell'ottenimento del contributo pubblico) e sul relativo reporting alla Pubblica Amministrazione/Ente finanziatore, con evidenza e gestione delle eventuali anomalie;
- sono effettuati controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati (c.d. rendicontazione).

5.2. Sezione B - Delitti informatici (Art. 24-bis)

Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”

5.2.1. Fattispecie di reato rilevanti per GAMEc

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24 bis ritenute applicabili all'Associazione, in ragione delle attività svolte:

- **Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491-bis c.p.)**

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.”

L'art. 491-bis c.p. è stato oggetto di modifica ad opera del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il quale ha disposto l'abrogazione di taluni reati, sostituiti da corrispondenti illeciti con sanzioni pecuniarie civili. La norma, nella vigente formulazione, estende al documento

informatico pubblico avente efficacia probatoria le fattispecie previste in materia di falsità (materiale ed ideologica) di atti pubblici previste dal Capo III del Titolo VII, Libro II del codice penale. Per “documento informatico”, a seguito della abrogazione del co. 2 dell’art. 491-*bis* c.p., deve intendersi “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (art. 1, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). I soggetti non titolari della qualifica di pubblico ufficiale possono rispondere dei reati a titolo di concorso di persone.

In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero.

I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Integra il delitto di falsità in Documenti Informatici, ad esempio, la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati “sensibili” in vista di una possibile attività ispettiva.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)**

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni.

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la

sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all' accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)**

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei

all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.”

L'art. 615-*quater* c.p., pertanto, punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali badge o smart card).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto, in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema), li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

Inoltre, l'art. 615-*quater* c.p. punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il dipendente della società (A) che comunichi ad un altro soggetto (B) la Password di accesso alle caselle e-mail di un proprio collega (C), allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando da ciò possa derivare un determinato vantaggio o interesse per la società.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater*)**

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso.

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.”

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.”

Il reato, si realizza quando qualcuno, "fuori dai casi consentiti dalla legge, detiene, diffonde o installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi". La condotta vietata dall'art. 617-quinquies è, pertanto, costituita non solo dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, ma anche se le si detiene solamente o vengono diffuse. Si tratta

di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

- **Estorsione c.d. informatica (art. 629 comma 3 c.p.)**

“Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché' nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.”

Con l'introduzione di questo nuovo comma, il Legislatore ha previsto un'autonoma fattispecie di reato avente ad oggetto la condotta di chi, compiendo o minacciando di compiere i delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies, costringe taluno a fare o ad omettere qualcosa, procurando a sé un ingiusto profitto, a danno di terzi: deve dunque sussistere un rapporto strumentale tra la condotta posta in essere (o minacciata) dal soggetto agente, la costrizione della vittima (ad un facere o ad un non facere) e la realizzazione dell'ingiusto profitto, in danno di altri.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.”

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali “compromettenti”.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.”

Tale reato si realizza quando un soggetto "mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento”.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*. 1 c.p.)**

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.”

Il Legislatore, con la novella in commento, ha dunque riprodotto, al primo comma, la fattispecie di cui all'art. 615-*quinquies* c.p. (contestualmente abrogata dall'art. 14, comma 1, lett. d) della legge 90/2024), introducendo, inoltre, due circostanze aggravanti: la prima (mediante il richiamo all'art. 615-*ter* secondo comma, numero 1), qualora il fatto sia commesso da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri, da un investigatore privato anche abusivo, o con abuso della qualità di operatore di sistema; la seconda (con richiamo all'art. 615-*ter*, terzo comma), qualora il fatto sia commesso su sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o -programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).”

Il reato in esame si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-bis c.p. sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse o ad ostacolarne gravemente il

funzionamento. Rileva in questo reato che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblico interesse, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)**

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.”

Tale reato è realizzabile solo da parte dei certificatori qualificati o, meglio, dei soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata.

5.2.2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che GAMEC ha individuato come sensibili, sono di seguito riepilogate:

- accesso ai sistemi informatici che contengono:
 - informazioni di qualsiasi natura riguardanti gli artisti, le opere esposte o comunque oggetto di valutazione;
 - dati riguardanti la proprietà intellettuale, l'inventiva e l'ingegno umano;
 - dati di marketing;
 - informazioni bancarie;
 - parametri per l'attivazione di servizi;
 - dati di fatturazione o di credito;
 - l'archivio dei dati degli utenti;
 - dati relativi a pagamenti;
 - informazioni riservate di enti pubblici;
- gestione di impianti informatici, strumenti, dispositivi e programmi, da parte di soggetti e amministratori di sistema, mediante i quali possono essere intercettate informazioni rilevanti di terze parti o impedita comunicazioni;
- falsificazione di documenti informatici relativi, ad esempio, a rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della Associazione;

- acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso (password) a sistemi terzi;
- gestione delle password dei sistemi di allarme.

5.2.3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo del D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dall'Associazione e con le procedure, policy e istruzioni operative in vigore, tutti i Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano stati designati o incaricati alla gestione e manutenzione dei *server*, delle banche dati, delle applicazioni, dei *client* e delle reti di telecomunicazione, nonché tutti coloro che abbiano avuto assegnate *password* e chiavi di accesso al sistema informativo sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

- il personale può accedere al sistema informatico unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati. In particolare, le password di accesso alle postazioni ed ai sistemi informatici devono essere composte minimo 8 caratteri, alpha numerico, non devono contenere riferimenti agevolmente riconducibili al Destinatario, inoltre le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 3 mesi devono essere bloccate in modo da non consentirne l'accesso; in caso di licenziamento/dimissioni la disattivazione deve essere immediata;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati e dei terzi, ed in particolare si premura di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora si allontanano dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico o altrui;
- il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi che in tal modo potrebbero accedere abusivamente ai dati riservati;
- il personale non può installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Associazione nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore presso la sede di GAMEC. In occasione degli accessi esterni all'azienda il personale può utilizzare connessioni di altri soggetti.

5.2.4. Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati informatici, con particolare riferimento al relativo processo strumentale. Si precisa che GAMEC non dispone di una Funzione Sistemi Informatici interna ma ha delegato l'intera attività è affidata a una società esterna.

Gestione dei sistemi informativi:

- la Funzione Sistemi Informatici deve implementare meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad esempio: accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- la documentazione riguardante ogni singola attività deve essere archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- la Funzione Sistemi Informatici deve definire formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati;
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete devono essere oggetto di verifiche periodiche;
- gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione e gli accessi sugli applicativi sono adeguatamente tracciati su log, nel rispetto delle disposizioni del Garante;
- le applicazioni devono tenere traccia delle modifiche, compiute dagli utenti, ai dati ed ai sistemi;
- l'accesso alle applicazioni, da parte del personale della Funzione Sistemi Informatici è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- la Funzione Sistemi Informatici deve definire i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati, ivi inclusi i client, deve essere limitato da strumenti di autenticazione;
- il server e i laptop devono essere aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
- la rete di trasmissione dati deve essere protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy);

- l'accesso alle aree ed ai siti Internet potenzialmente sensibili viene monitorato e limitato poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus");
- il server e i laptop devono essere protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- la Funzione Sistemi Informatici deve prevedere dei controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da software dannosi (virus), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema;
- la Funzione Sistemi Informatici deve prevedere procedure di controllo dell'installazione di software sui sistemi operativi da parte dei dipendenti;
- sono previste definite procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi;
- la Funzione Sistemi Informatici deve implementare regole per la navigazione in Internet che includono tra le altre l'utilizzo della rete al solo fine lavorativo, il divieto di scarico di software nelle strutture informative (pdl, share, etc.) e di connessione a siti segnalati anche da specifica messaggistica di alert;
- la Funzione Sistemi Informatici deve implementare regole di utilizzo della posta elettronica, che si riassumono nel divieto d'uso della casella di posta personale per finalità estranee alle esigenze di servizio;
- sono previste soluzioni di content filtering a difesa dell'integrità del sistema informatico da potenziali attacchi veicolati in modalità vietata (malware tipo botnet) e presenza nella postazione lavoro di software antivirus aggiornato.

I principi sopra riportati trovano specifica attuazione nelle procedure / istruzioni operative.

5.3. Sezione C – Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter)

“1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero

5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.”

5.3.1. Fattispecie di reato rilevanti per GAMEC

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24-ter ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, a GAMEC, in ragione delle attività svolte:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

- **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.”

Tale fattispecie rileva qualora si aiuti taluno a eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria;

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

5.3.2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che l'Associazione ha individuato come sensibili, nell'ambito del reato di favoreggiamento personale e dei delitti di associazione a delinquere, sono di seguito riepilogate²:

- gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
- gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliarie con Polizia Giudiziaria nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi
- gestione dell'attività commerciale, anche per il tramite di soggetti terzi;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti, anche tramite l'affidamento delle attività a società terze, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - imballaggi in carta e cartoni;
 - toner per stampa esauriti;
 - altri rifiuti specifici.
- Gestione degli acquisti, con particolare riferimento al ricevimento di beni / attestazione di avvenuta prestazione dei servizi / autorizzazione al pagamento (specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software e servizi informatici).

5.3.3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati da GAMEC, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi con i quali vengono instaurati rapporti nell'esercizio dell'attività istituzionale;
- assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi beneficiari di atti di liberalità, sponsorizzazioni e omaggi;

² Per quanto concerne le attività sensibili di “Gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale” e “Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti della Società” si faccia riferimento alla Sezione relativa all'art. 25-*decies*.

- monitorare costantemente i flussi di denaro in uscita;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure / istruzioni operative, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner, anche stranieri;
- non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o della reputazione delle controparti;
- non riconoscere compensi in favore dei consulenti e fornitori di beni e servizi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- non selezionare personale cui requisiti e la cui affidabilità non sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente.
- L'Associazione, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi sopra descritti: si dota di un'adeguata organizzazione amministrativa e di un adeguato sistema di controlli interni, proporzionati alle dimensioni, alla natura e alle caratteristiche operative dell'ente, volti a presidiare i rischi legati ai reati in oggetto;
- assicura che i Destinatari del Modello, in relazione alle proprie aree di responsabilità, siano sempre periodicamente aggiornati sulle procedure adottate per la prevenzione dei reati qui considerati.

L'Associazione condanna ogni condotta che possa, in qualsivoglia modo, integrare, direttamente o indirettamente, il reato di "favoreggiamento personale". In via generale, ai Destinatari è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di Polizia Giudiziaria e dall'Autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di Polizia Giudiziaria e dell'Autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione;
- garantire che la gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali, ed in particolare con le autorità giudiziarie di qualsiasi ordine o grado, avvenga da parte dei soggetti responsabili identificati in possesso di una delega o procura conferita dall'Associazione.
- È fatto espresso divieto ai Destinatari di:
 - promettere o offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che

possano arrecare pene/sanzioni all'Associazione, proteggendo o migliorando la posizione di quest'ultima;

- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni all'Associazione.

5.3.4. Procedure di controllo

Essendo i reati in oggetto spesso propedeutici alla commissione di altri reati già contemplati nel presente Modello, si ritiene che i presidi già previsti in relazione alle ulteriori famiglie di reato applicabili siano utili per prevenire anche tali fattispecie di reato.

Valgono in ogni caso, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra individuate, i seguenti principi di controllo:

- devono essere ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- non deve esserci identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti riguardanti l'attività dell'Associazione sono archiviati e conservati a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- la scelta di dipendenti ed eventuali collaboratori esterni avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza ed in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- non vengono corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a terzi ed in particolare a consulenti, collaboratori, promotori o mediatori creditizi, in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese all'Associazione e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- le condizioni stipulate con clienti, fornitori e partner sono fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo e sono autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri, secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali.

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopra indicate e con particolare riferimento alla fattispecie di reato di cui all'art. 378 c.p., si rimanda ai presidi di controllo operativi identificati alla sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

5.4. Sezione D – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento - Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis e 25-bis.1)

Quest fattispecie di reato non sono neppure in via prudenziale applicabili a GAMeC.

5.5. Sezione E – Reati societari (Art. 25-ter)

"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) abrogata

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a seicentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.”

Si sottolinea che la dottrina e la prassi operative si sono interrogate sull'applicazione di questa famiglia di reati agli enti non societari e in questa sede, prudenzialmente, si è fatta propria la tesi estensiva³.

5.5.1. Fattispecie di reato rilevanti per GAMEC

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all' art. 25 *ter*, ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, all'ente, in ragione delle attività svolte:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

Art. 2621 – False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Art. 2621-bis – Fatti di lieve entità

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati

³ F. D'Arcangelo, Fondazioni ed associazioni nel disegno sistematico del decreto legislativo 231/01, in Rivista 231: L'art. 1, comma secondo, del D.Lgs. 231/01, dopo aver introdotto al primo comma la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, afferma che le disposizioni del medesimo decreto "si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica".

La norma, pur nella sua formulazione sintetica, enuncia due distinti principi che si rivelano di estremo rilievo per la esatta individuazione dei soggetti destinatari della disciplina del D.Lgs. 231/01 ed il corretto inquadramento sistematico delle disposizioni sanzionatorie previste da tale testo normativo.

Secondo il legislatore delegato, infatti, le prescrizioni sanzionatorie si applicano indipendentemente dalla circostanza che l'ente abbia o meno conseguito la personalità giuridica ed anche, come evidenzia in modo inequivoco il riferimento agli "enti forniti di personalità giuridica e associazioni anche prive di personalità giuridica", agli enti non lucrativi.

dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

Art. 2621-ter – Non punibilità per particolare tenuità

“Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.”

Questo reato si realizza tramite:

- L'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione idonee ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico.
- L'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge

Si precisa che:

- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
- Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.
- La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La legge 69/2015 ha inoltre introdotto le forme di falso in bilancio “attenuato” (2621-bis) per fatti di lieve entità (punibili a querela di parte) e delle ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto (2621-ter).

• **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali [alle società di revisione], sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Soggetti attivi della condotta criminosa sono esclusivamente gli amministratori.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

Il reato consistente nella condotta degli amministratori che effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altri soggetti o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altre società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

La nuova formulazione dell’art. 2635 c.c. delinea la nuova fattispecie del reato di corruzione tra privati: significativo il fatto che nel nuovo testo dell’art. 2635 c.c. scompaia il riferimento alla necessità che la condotta “cagioni nocumento alla società” con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo. Con la nuova formulazione prospettata nel decreto legislativo, infatti, il disvalore del fatto risulta incentrato unicamente sulla “violazione degli obblighi inerenti all’ufficio o degli obblighi di fedeltà”. La condotta descritta dalla nuova fattispecie consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Inoltre, la nuova formulazione dell’art. 2635 c.c. estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

Il reato consiste nell'offrire, anche a seguito di sollecitazione, o promettere denaro o altra utilità non dovuti (in qualità di corruttore) in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché in favore di coloro che esercitano funzioni direttive diverse dalle precedenti, per compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (nella qualità di soggetti corrotti); la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 riguarda il corruttore e si applica anche qualora l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti non sia accettata;

▪ **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

▪ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.)**

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare

l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.”

La fattispecie consiste nella condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima; alternativamente, assume rilievo la condotta dei medesimi soggetti laddove gli stessi omettano le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ostacolandone le funzioni.

Si precisa che le fattispecie di reato sopra descritte si applicano, ai sensi dell'art. 2639 c.c., anche ai soggetti che esercitano di fatto i poteri di amministrazione (amministratori di fatto).

5.5.2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che GAMeC ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati societari, sono di seguito riepilogate:

- gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (ad esempio, fornitori, consulenti, artisti, etc.) e relativa gestione contabile delle partite di debito /credito;
 - gestione amministrativa e contabile dei cespiti;

- gestione amministrativa e contabile del magazzino (es. cataloghi);
- accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (ad esempio, costi del personale, penali contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
- verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti (biglietteria online);
- collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale o altre operazioni su quote sociali o dell'Associazione stessa;

raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio di GAMEC, nonché delle relazioni, documenti e prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione;

- gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione;
- tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali;
- collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento del fondo di dotazione;
- gestione dell'attività commerciale con controparti private, anche per il tramite di soggetti terzi. In particolare, ricerca, negoziazione e stipula di accordi commerciali con clienti privati nuovi o ricorrenti (es. noleggio sale per eventi, etc.);
- selezione della controparte, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori;
- gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti dell'Associazione;
- selezione e assunzione del personale dipendente;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione degli acquisti, con particolare riferimento al ricevimento di beni / attestazione di avvenuta prestazione dei servizi / autorizzazione al pagamento (specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze artistiche, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; spese di rappresentanza);
- gestione delle sponsorizzazioni;

- gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni;
- predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale organo sociale;
- comunicazione di notizie false o compimento di «operazioni simulate» o «altri artifici» idonei a provocare una sensibile alterazione del valore e del prezzo delle quote sociali;
- gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, in tema di gestione delle informazioni relative ai clienti), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.

5.5.3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati da GAMEC, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure / istruzioni operative interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di GAMEC;
- formalizzare linee guida rivolte alle stesse funzioni interessate, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti alla Funzione Amministrazione, nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dalla predetta funzione;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- garantire la tracciabilità dei profili di accesso, con il supporto di sistemi informatici, nel processo di identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell'ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali;
- osservare le norme e i principi posti a tutela dell'integrità ed effettività del fondo di dotazione, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- monitorare con rigorosa attenzione le operazioni di natura straordinaria;

- assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento.

Più in particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di GAMEC;
- procedere ad un aumento fittizio del fondo di dotazione;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parti dei soci e dell'Organo di controllo;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed autorità di vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività istituzionale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero;
- registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta "in primis" una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata.

Con specifico riferimento alla prevenzione del rischio di commissione del reato di "Corruzione tra privati", è essenziale che ogni possibile relazione commerciale di GAMEC, sia in sede di negoziazione degli accordi, sia di esecuzione degli stessi, con gli altri operatori privati sia improntata da correttezza e trasparenza. In tal senso è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei soggetti terzi all'Associazione in maniera impropria e/o illecita. In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di soggetti terzi alla Associazione per ottenere benefici indebiti in favore di GAMEC;
- promettere e/o offrire e/o corrispondere a soggetti terzi all'Associazione, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per GAMEC;

- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, consulenti, artisti, o altri soggetti terzi che operino per conto di GAMEc, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti dietro specifica segnalazione di soggetti terzi a GAMEc, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per l'Associazione.

5.5.4. Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati societari, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati nel seguito citati:

Acquisti di beni e servizi e consulenze:

- in considerazione della particolare natura giuridica di GAMEc e della natura di pubblico interesse della sua attività, è preliminare ad ogni ulteriore procedura il rispetto dei principi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito Codice appalti);
- -al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, obiettività, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze avviene mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure / istruzioni operative e nel rigoroso rispetto delle norme vigenti applicabili per la particolare natura giuridica di GAMEc;
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi (quali a titolo di esemplificativo e non esaustivo, comprovata esperienza nel settore, condizioni praticate, affidamento di precedenti forniture oppure nel caso di consulenti/fornitori di servizi iscrizione ad albi professionali);
- nel processo di scelta del fornitore viene garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, ad esempio in merito alla solidità finanziaria dello stesso;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze è documentato un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti/intermediari, devono contenere informativa sulle norme comportamentali adottate dall'Associazione relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano GAMEc e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- viene sempre garantita la separazione dei compiti tra chi richiede il bene / servizio (e la consulenza e la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione.

È fatto inoltre divieto di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto dell'Associazione e che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nel tipo di fornitura da effettuare/incarico da svolgere;
- favorire ingiustificatamente nei processi di acquisto collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da Pubblici Ufficiali, da qualsivoglia partner commerciale e/o altri soggetti terzi.

Selezione, assunzione e gestione del personale (incluse le note spese):

- la selezione del personale deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti applicabili in dipendenza delle attività svolte da GAMeC, in particolare mediante selezione pubblica (bando);
- è garantita l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che rispondano ad obiettivi di oggettività e trasparenza;
- l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto e debitamente sottoscritto dai selezionatori e documentato attraverso apposite schede di colloquio;
- le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri;
- il rimborso delle spese sostenute dal personale può essere effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenza deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;
- il rimborso delle spese di trasferta deve avvenire a mezzo di bonifico bancario con indicazione nella busta paga e in ogni caso sono tracciati con adeguate registrazioni di movimentazione della cassa contante;
- è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti da GAMeC, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti e collaboratori); tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura del soggetto stesso.

Gestione dei rapporti e adempimenti con Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti anche in occasione di visite ispettive:

- gli incontri con i Soggetti Pubblici devono essere presenziati da due rappresentanti di GAMeC; di detti incontri deve essere tenuta traccia con allegata la documentazione richiesta e consegnata (evidenziando ad es. data, obiettivi, motivazioni, partecipanti), tale informativa deve essere comunicata al responsabile archiviata e conservata;
- ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica.

Gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni (ente erogatore o ente beneficiario)

- le sponsorizzazioni sono consentite al solo fine di associare positivamente l'immagine di GAMEC ad iniziative che riflettano i valori istituzionali e sono ammesse solo previa verifica dei seguenti ulteriori requisiti:
- credibilità e serietà del soggetto erogante o beneficiario;
- validità dello scopo dell'erogazione;
- congruità del valore rispetto alla destinazione d'uso dichiarata;
- coerenza con le politiche di erogazione vigenti in GAMEC;
- assenza di contratti in fase di trattativa o in esecuzione, che non abbiano evidenza autonoma, con l'erogante o il beneficiario;
- documentabilità dell'iniziativa.
- gli omaggi (es. cataloghi) possono essere erogati a clienti, fornitori ed enti, o accettati da dipendenti di GAMEC, generalmente in occasione di festività o eventi e comunque in linea con gli scopi e le politiche commerciali, di promozione e di comunicazione stabilite dall'Associazione;
- gli omaggi devono essere comunque di modico valore, in modo tale da non influenzare l'indipendenza di giudizio del soggetto ricevente;
- gli omaggi non possono consistere in denaro o equivalenti ed in ogni caso devono essere occasionali e appropriati al contesto di business ed alle circostanze;
- gli omaggi non devono essere erogati o accettati al fine di ottenere un vantaggio (ad. es. per concludere vantaggi contrattuali o programmare una mostra).

Gestione della formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo:

- le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza;
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura dell'Amministrazione;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili dell'Associazione devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di GAMEC;
- i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione della Funzione Amministrazione, ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio. A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni;
- è fatto divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dall'art. 2621 c.c. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili

di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;

- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, devono avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema. I profili di accesso a tale sistema sono identificati dalla Funzione Servizi Informatici sotto la supervisione della Funzione Amministrazione;
- il responsabile di funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse all'Organo di controllo, deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- la calendarizzazione delle attività di chiusura e la relativa comunicazione avviene in forma scritta a tutte le funzioni;
- sono svolte attività di analisi del bilancio di verifica, predisposizione del prospetto di bilancio ed evidenza della condivisione con il Consiglio direttivo e l'Organo di controllo;
- è mantenuta documentabilità e tracciabilità della consegna della bozza di bilancio a tutti i componenti del Consiglio direttivo, prima della riunione per approvazione dello stesso, nei tempi di legge previsti;
- è mantenuta documentabilità e tracciabilità degli incontri periodici tra l'Organismo di Vigilanza e il Revisore, prima dell'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio direttivo.

Eventuali conflitti di interessi da parte degli Amministratori, precisandone natura, termini, origine e portata, sono tempestivamente comunicati al Consiglio direttivo, all'Organismo di Vigilanza e all'Organo di controllo.

I principi sopra riportati trovano specifica attuazione nelle procedure / istruzioni operative in fase di elaborazione.

5.6. Sezione F - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

Tali fattispecie di reati non sono applicabili alla realtà dell'Associazione.

5.7. Sezione G - Pratiche di mutilazione (art. 25-quater.1)

Tali fattispecie di reati non sono applicabili alla realtà dell'Associazione.

5.8. Sezione H - delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600 , 601 , 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , primo comma, 600-ter , primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies , la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.”

5.8.1. Fattispecie di reato rilevanti per GAMEC

Si descrive brevemente di seguito la fattispecie di reato contemplata nel D. Lgs. 231/2001 all'articolo 25-*quinques* ritenuta applicabile, anche se in via prudenziale, a GAMEC, in ragione delle attività svolte:

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”*

5.8.2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che l'Associazione ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti contro la persona individuale, sono di seguito riepilogate:

- selezione e gestione del personale
- fornitori di servizi (es. prestazioni di guardiania, biglietteria e assistenza sale)
- collaborazioni con educatori museali e guide

5.8.3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dall'Associazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

5.8.4. Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei delitti contro la personalità individuale, con particolare riferimento al processo strumentale agli stessi relativo:

I principi sotto riportati trovano specifica attuazione nelle procedure/istruzioni operative adottate.

Selezione e Gestione del personale:

- attenzione al trattamento non solo al personale interno, ma anche dei lavoratori e servizi appaltati a terzi;
- attenzione specifica alla definizione del rapporto di lavoro, alla gestione degli aspetti retributivi e all'organizzazione dei turni di lavoro e delle ferie;

Fornitori di servizi:

- in considerazione della particolare natura giuridica di GAMEC e della natura di pubblico interesse della sua attività, è preliminare ad ogni ulteriore procedura il rispetto dei principi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito Codice appalti);
- la scelta del fornitore di servizi è fondata su criteri di valutazione oggettivi (quali a titolo di esemplificativo e non esaustivo, comprovata esperienza nel settore, condizioni praticate, iscrizione ad albi professionali);
- la qualifica del fornitore deve tener conto del rispetto da parte di questo delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza, in tema di diritto sindacale e degli adempimenti a favore dei lavoratori prescritti dalle principali fonti di contrattazione collettiva.
- nel processo di scelta del fornitore viene garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, ad esempio in merito alla solidità finanziaria dello stesso;
- gli acquisti di servizi sono documentati con contratto, ovvero con richiesta di acquisto del servizio;
- i contratti/ordini di acquisto con i professionisti/fornitori contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dall'Associazione relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano la Associazione e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- sono previsti controlli periodici sulla regolarità contributiva del fornitore, tramite la richiesta di DURC aggiornato, per le collaborazioni di durata superiore a novanta giorni od ove richiesto per legge.
- con riferimento agli educatori museali occorre prevedere l'aggiornamento almeno triennale dei soggetti abilitati ad operare in GAMEC.

È fatto inoltre divieto di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto dell'Associazione e che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nel tipo di fornitura da effettuare/incarico da svolgere;
- favorire ingiustificatamente nei processi di acquisto collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da Pubblici Ufficiali, partner commerciali e/o terza parte.

5.9. Sezione I - Abusi di mercato (Art. 25-sexies)

Tali fattispecie di reati non sono applicabili alla realtà dell'Associazione.

5.10. Sezione J- Reati transnazionali (Legge 146/2006)

Queste fattispecie di reato non sono applicabili alla realtà di GAMEC.

5.11. Sezione K - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 25-septies)

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”

5.11.1. Fattispecie di reato rilevanti per GAMEC

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, ritenute applicabili all'Associazione, in ragione delle attività svolte:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero nel caso di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

Si ha omicidio colposo ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Nel caso di specie, l'omicidio colposo sopra definito deve essere cagionato in violazione, nell'interesse o a vantaggio ~~della Fondazione~~ dell'Associazione, delle norme antinfortunistiche e delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le modalità di realizzazione della condotta colposa possono essere sia attive che omissive, purché, in quest'ultimo caso, sussista in capo al soggetto chiamato a rispondere del reato un particolare obbligo giuridico di impedire l'evento morte: è questo il caso dell'imprenditore datore di lavoro, o del soggetto da questi delegato, tenuto per legge alla eliminazione di ogni situazione di pericolo per l'integrità e la salute psico-fisica dei propri lavoratori.

- **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da 1 a 6 mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da 3 mesi a 2 anni o della multa da € 309 a € 1239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da 1 a 3 anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesione di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Nel caso di specie, anche le lesioni colpose sopra definite devono essere cagionate in violazione - nell'interesse o a vantaggio dell'Associazione - delle norme antinfortunistiche e delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

L'articolo 583 c.p. sancisce che: *“La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:*

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.”

Pertanto, la lesione personale è grave (art. 583, comma 1, c.p.):

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583, comma 2, c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

5.11.2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che l'Associazione ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi sono di seguito riepilogate:

- espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in relazione alla sede e agli spazi espositivi e agli ulteriori ambienti lavorativi in cui prestano la propria attività le risorse di GAMeC, per gli adempimenti di competenza.

5.11.3. Principi generali di comportamento

GAMeC promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede e nei luoghi di lavoro, richiedendo, a ogni livello, comportamenti responsabili e rispettosi delle misure e istruzioni adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale costituiscono un importante presidio di controllo nonché verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza dell'organizzazione, in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. I principi si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati colposi in materia di salute e sicurezza. In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008, come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- dell'obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza di GAMEC, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure / istruzioni operative adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") dell'Associazione;
- al Datore di Lavoro e ai soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza di svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia nel rispetto della legge o delle procure o deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- al Datore di lavoro e ai Responsabili di funzione di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure /istruzioni operative di sicurezza adottate dall' Associazione, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- ai soggetti di volta in volta designati dall' Associazione o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (per esempio, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se nominato) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dall'Associazione;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alla sede di GAMEC, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni;
- a tutti i dipendenti che hanno rapporti con fornitori esterni è fatto obbligo di richiedere il DUVRI quando previsto.

5.11.4. Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime, con particolare riferimento al processo strumentale sotto esplicitato:

Adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D. Lgs. 81/2008:

- diffondere all'interno di GAMEC la cultura della sicurezza e del rispetto dell'ambiente attraverso opportune azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli dell'organizzazione;

- rendere il personale consapevole dell'importanza rappresentata dallo svolgere il proprio lavoro in maniera corretta, sistematica, pianificata, con la massima efficienza e nel rispetto delle problematiche di sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente;
- eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
- ridurre i rischi alla fonte;
- rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro, nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro, in particolare al fine di ridurre gli effetti del lavoro monotono e di quello ripetitivo sulla salute;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è comunque meno pericoloso;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Inoltre, ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso i locali della Associazione dovrà:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti, ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa al fine della protezione collettiva e individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei Collaboratori, Fornitori e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente le attrezzature, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- aderire agli interventi formativi previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

- attivare un monitoraggio del sistema adottato per la gestione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in termini di effettività e adeguatezza, eseguito su due livelli:
 - 1° livello di monitoraggio, di competenza delle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo, da parte di ciascun dipendente, sia da parte del livello superiore;
 - 2° livello di monitoraggio, svolto periodicamente, sulla funzionalità del sistema preventivo adottato, da personale responsabile che assicuri obiettività, imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della verifica ispettiva sul settore di lavoro di propria competenza, per consentire l'adozione delle decisioni strategiche.
 - Ciascuna operazione ed azione di controllo e monitoraggio deve essere, inoltre, verificabile ed opportunamente documentata, mediante la predisposizione, da parte dei soggetti incaricati della funzione, di report periodici relativi alle eventuali problematiche riscontrate ed indirizzato all'Organismo di Vigilanza addetto alla supervisione.
 - effettuare e/o contribuire, in ragione della propria responsabilità, un'approfondita analisi di ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali carenze nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.
 - A questi fini è fatto divieto di:
 - rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

Ogni comportamento contrario alle regole di sicurezza sul lavoro adottate dall'Associazione è sanzionato, nell'ambito di un procedimento disciplinare conforme alle previsioni della normativa in materia di rapporti di lavoro.

I principi sopra riportati trovano specifica attuazione nelle procedure / istruzioni operative.

5.12. Sezione L - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità, autoriciclaggio (art. 25-octies)

“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*”

5.12.1. Fattispecie di reato rilevanti per GAMEC

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all' art. 25-*octies*, ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, all'Associazione, in ragione delle attività svolte:

- **trasferimento fraudolento di valori (512-*bis* c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.”

Il reato colpisce chi, pur rimanendo l'effettivo titolare, trasferisca in modo fittizio a un soggetto terzo denaro, beni e altre utilità, al fine di perseguire finalità illecite, ad esempio per eludere l'applicazione di una confisca, o per favorire la commissione di altri reati, come per esempio quello di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. L'espressione “attribuisce fittiziamente ad altri la disponibilità o titolarità di denaro, beni o altre utilità” è da intendersi in modo estremamente ampio, tale da rinviare non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto o “meccanismo” idoneo a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata.

È possibile il concorso di estranei: non è richiesto che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del c.p., essendo necessario, ma anche sufficiente, che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa gli altri siano consapevoli. Infatti, nelle fattispecie anche a dolo specifico, la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice; occorre peraltro che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo.

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”

È richiesto in capo al soggetto attivo lo specifico scopo di trarre, dalla consumazione del reato, una qualsivoglia forma di profitto, tendenzialmente di natura economica, per sé o per terzi.

Oggetto materiale della ricettazione può essere il denaro o ogni altra cosa, mobile o immobile.

- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Tutte le condotte tipizzate hanno un requisito comune perché devono essere realizzate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del loro oggetto; la prova dell'idoneità delle condotte a raggiungere lo scopo, trattandosi di un reato di mera condotta e non di evento, è sufficiente per integrare il delitto in esame senza dovere accertare l'effettiva dissimulazione.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Con riferimento al reato di riciclaggio, sussiste tra le due fattispecie un rapporto di specialità, in ragione del quale non solo il delitto ex art. 648-ter si applica in via sussidiaria rispetto a quello di riciclaggio, ma soprattutto si differenzia in relazione alla volontà dell'agente di perseguire lo scopo di occultare la provenienza delittuosa tramite il reimpiego dei proventi illeciti in una lecita attività.

Questa figura di reato costituisce l'ultima fase di un “ciclo criminoso” e consiste nell'impiego dei proventi di origine delittuosi esclusivamente in attività (e quindi non in singoli affari) economiche o finanziarie (ovvero per la produzione e la circolazione di

beni o servizi o la circolazione di denaro o di valori mobiliari purché non sia prevalente l'aspetto intellettuale).

- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

La condotta di “impiego” consiste nella re-immissione del provento delittuoso nel circuito economico, mentre il “trasferimento” e la “sostituzione” alludono a comportamenti che causano un mutamento della titolarità del bene o che ne determinino un utilizzo non più personale.

L'oggetto materiale è costituito dal denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

Anche per il reato in questione, come già anticipato per il reato di riciclaggio e di reimpiego, si applica il disposto di cui all'art. 648, ultimo comma, c.p.: la condotta è

punibile anche qualora “l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità”.

Il reato di autoriciclaggio si presenta come fattispecie plurioffensiva, capace di consolidare la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto e di ledere anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme.

Chi autoricicla con investimenti e acquisti di vario genere impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.

L'autoriciclaggio è un reato proprio, in quanto l'autore deve necessariamente essere colui che ha partecipato alla commissione del delitto non colposo, da cui è derivato il provento oggetto di reinvestimento.

Per quanto riguarda l'elemento materiale, la condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento ed impiego in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle altre utilità, provenienti dalla commissione del delitto non colposo.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, degli artifici e raggiri, tipici della truffa), rendano obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene. In particolare, nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, rientrano tutte le attività dirette alla c.d. “ripulitura” del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato (la sostituzione, quindi, può essere realizzata nei modi più svariati, ad esempio mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro).

Il trasferimento rappresenta, invece, una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione. Il trasferimento o la sostituzione dei proventi illeciti devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, così come previsto dal comma 4 dell'art. 648 ter.1 c.p. In ogni caso il delitto non è punibile, qualora vi sia la destinazione all'utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.

L'elemento oggettivo del reato non sarà, quindi, integrato, qualora vi sia la destinazione all'utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontarietà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

Le principali categorie di reati presupposto del delitto di autoriciclaggio e dei delitti connessi all'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti possono essere:

- Reati tributari;
- Delitti contro il patrimonio;
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- Delitti contro l'amministrazione della giustizia;
- Delitti di criminalità organizzata.

5.12.2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che l'Associazione ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità, nonché di autoriciclaggio, sono di seguito riepilogate:

- gestione degli acquisti di beni strumentali;
- rapporti con i fornitori e controparti in genere nell'ambito della gestione degli acquisti;
- gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (ad esempio, clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito/credito;
 - gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
 - gestione amministrativa e contabile del magazzino (cataloghi, etc.);
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (ad esempio, costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
 - verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
- gestione della fiscalità;
- falso in bilancio;
- organizzazione del sistema di deleghe in merito ai flussi finanziari;

5.12.3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dall'Associazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto che:

- i flussi finanziari dell'Associazione, sia in entrata sia in uscita, siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile.

5.12.4. Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio, con particolare riferimento ai seguenti processi strumentali alla commissione dei reati:

Acquisti di beni e servizi e consulenze:

- in considerazione della particolare natura giuridica di GAMeC la stessa informa la sua attività al rispetto degli artt. 112 e ss. del d.lgs. 42/2004 e – ove applicabile - alla disciplina del Codice appalti di cui al D. Lgs. 36/2023 in specie quanto agli artt. 132-134;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, obiettività, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze avviene preferibilmente mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure/istruzioni operative, ovvero mediante attingimento ad appositi elenchi;
- la scelta del fornitore di beni è fondata su criteri di valutazione oggettivi (quali a titolo di esemplificativo e non esaustivo, comprovata esperienza nel settore, condizioni praticate, affidamento di precedenti forniture oppure nel caso di fornitori di servizi iscrizione ad albi professionali, qualifiche professionali richieste per legge);
- vengono effettuati preventivi controlli sulla controparte dell'operazione al fine di verificare l'identità, la sede, la natura giuridica, le modalità di regolazione, la reputazione e l'affidabilità;
- gli acquisti di beni sono documentati con un contratto ovvero con un ordine di acquisto, approvati da soggetti dotati di idonei poteri;
- i contratti/ordini di acquisto con i professionisti/fornitori contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dall'Associazione relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico, con riguardo ai rapporti contrattuali, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano l'Associazione e alle normative vigenti, possono avere;

Manuale Modello di Organizzazione e Gestione

- -sono previsti controlli sugli scostamenti tra l'importo fatturato dal fornitore e l'importo ordinato al fornitore;
- sono svolte attività di verifica formale dell'entrata merci nonché dell'avvenuta prestazione a benestare del pagamento della merce/servizio;
- viene tutelata la separazione dei compiti tra chi richiede il bene/ servizio e la consulenza e la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione.

È fatto inoltre divieto di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto dell'Associazione e che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nel tipo di fornitura da effettuare/incarico da svolgere;
- favorire ingiustificatamente nei processi di acquisto collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da Pubblici Ufficiali, partner commerciali e/o terza parte.

Gestione dei flussi monetari e finanziari:

- la funzione Amministrazione ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa. Qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la Funzione dovrà effettuare adeguati approfondimenti, richiedendone autorizzazione;
- l'impiego delle risorse finanziarie avviene mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- il pagamento del corrispettivo per l'acquisto dei beni, dei servizi e delle consulenze è effettuato a seguito dell'avvenuta ricezione degli stessi, nonché della verifica della loro conformità alla richiesta d'ordine effettuata, ed in linea con le previsioni contrattuali;
- la funzione Amministrazione può effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel sistema contabile;
- la funzione Amministrazione verifica la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena
- coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

In aggiunta è fatto divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche

frazionata, sia complessivamente pari o superiore alle soglie stabilite dalla normativa vigente;

- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori alle soglie stabilite dalla normativa vigente che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste "tax heaven" e in favore di società off-shore, salvo autorizzazione scritta della funzione Amministrazione;
- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi in maniera anomala inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio.

Gestione della formazione del bilancio e rapporti con l'Organo di controllo:

- le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza;
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura della funzione Amministrazione;
- tutti i dati e le informazioni necessari e funzionali alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili dell'Associazione devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di GAMEC;
- i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione della funzione Amministrazione ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio. A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni;
- è fatto divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dall'art. 2621 c.c. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, devono avvenire con modalità tali (anche per il

tramite del sistema informativo contabile) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema. I profili di accesso a tale sistema sono identificati dalla funzione Sistemi informatici, sotto la supervisione della funzione Amministrazione;

- il responsabile di funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse all'Organo di controllo, garantisce la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- la calendarizzazione delle attività di chiusura e la relativa comunicazione avviene in forma scritta a tutte le funzioni;
- è mantenuta documentabilità e tracciabilità della consegna della bozza di bilancio a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della riunione per approvazione dello stesso, nei tempi di legge previsti;
- è mantenuta documentabilità e tracciabilità degli incontri periodici (almeno annuali) tra l'Organismo di Vigilanza e l'Organo di controllo, prima dell'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione;
- eventuali conflitti di interessi da parte degli Amministratori sono tempestivamente comunicati al Consiglio di Amministrazione, all'Organismo di vigilanza, all'Organo di controllo, precisandone natura, termini, origine e portata.

I principi sopra riportati trovano specifica attuazione nelle procedure/istruzioni operative in fase di elaborazione.

5.13. Sezione M - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.”

5.13.1. Fattispecie di reato rilevanti per GAMEc

Si descrive brevemente di seguito la fattispecie di reato contemplata nell'art. 25 octies.1 del D.Lgs 231/01, ritenuta applicabile, anche se in via prudenziale, all'Associazione, in ragione delle attività svolte:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)**

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la

reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.”

Il reato è costituito dalla condotta di chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Altresì è punito chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Tale disposizione si applica indipendentemente dalla percezione di un profitto concreto.

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando

essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”

- **Frode informatica (art. 640-ter)**

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.”

5.13.2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'attività che l'Associazione ha individuato come sensibile, nell'ambito di questa famiglia di reati, è l'acquisto di beni e servizi e loro pagamento.

5.13.3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dall'Associazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di utilizzare impropriamente mezzi di pagamento diversi dai contanti la cui titolarità appartenga a soggetti diversi da GAMEC oppure di falsificare, clonare o comunque alterare tali mezzi di pagamento al fine di procurare un ingiusto vantaggio all'Associazione.

5.13.4 Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole già previste a presidio dei reati di cui all'art. 25-ter (reati societari), si sottolinea la necessità che:

- venga sempre garantita la separazione dei compiti tra chi richiede il bene / servizio e chi esegue il pagamento della prestazione;
- i pagamenti avvengano, quando possibile, tramite bonifico bancario;
- l'utilizzo della carta di credito avvenga esclusivamente da parte dei soggetti delegati (Funzione Amministrativa) e non venga ceduta.

5.14. Sezione N - Reati di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.”

5.14.1. Fattispecie di reato rilevanti per l'GAMEC

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-novies del D. Lgs. 231/01, ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, all'Associazione, in ragione delle attività svolte:

- **Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediate connessioni di qualsiasi genere, di un'opera protetta, o di parte di essa (art. 171, L.633/1941, comma 1, lett. a bis)**

“Salvo quanto previsto dall'art. 171- bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma.

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.”

Il reato è dunque costituito principalmente dalle condotte di chi:

- riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

- mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
 - riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare.
- **Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, L. 633/41)**

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.”

Tali reati riguardano le condotte di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), oppure riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies della legge 633/41, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della legge 633/41, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati.

- **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter, L. 633/1941)**

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere

possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.”

L'articolo punisce la condotta di chi:

- abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento opere o parte di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui ai punti precedenti;
- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove

commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* (misure tecnologiche di protezione), ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinqüies* (informazioni elettroniche sul regime dei diritti), ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti precedentemente descritti;
- promuove o organizza le attività illecite descritte *ut supra*;
- riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- in violazione dell'art. 16 (diritto esclusivo di comunicazione al pubblico), a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

- **Art. 171-*septies*, L. 633/1941**

“La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) abrogata;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”

• **Art. 171-octies, L. 633/1941**

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.”

5.14.2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

In considerazione delle particolari finalità di GAMEC, una rigorosa attenzione deve essere prestata ad ogni attività che riguardi, a qualsiasi titolo, le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Le attività che l'Associazione ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di violazione del diritto d'autore, sono di seguito riepilogate:

- duplicazione e utilizzo di software e programmi, app soggetti a licenze;
- utilizzo d'opere dell'ingegno privo della necessaria autorizzazione e senza ottemperare agli obblighi di riconoscimento dei diritti;
- il mancato adempimento, l'omissione e la falsificazione degli adempimenti previsti per la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.);
- la duplicazione, in tutto o in parte, le opere dell'ingegno protette.

5.14.3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dall'Associazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di:

- esporre o utilizzare per le mostre e pubblicare nei cataloghi, opere protette prive della necessaria autorizzazione e senza il pagamento dei diritti;
- riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi.
- utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni/licenze nell'ambito dei sistemi informativi;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- riprodurre CD, banche dati e, più in generale, supporti sottoposti a licenza d'uso, violandone i limiti di utilizzo ivi declinati;
- installare e utilizzare, sui sistemi informatici di GAMEC, software (c.d. "P2P", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di files (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte dell'Associazione;
- utilizzare in maniera impropria marchi, segni distintivi e brevetti altrui per i quali sono state rispettate le norme interne o internazionali in materia di registrazione;

5.14.4. Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di violazione del diritto d'autore, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione di tali reati:

Curatela di mostre ed eventi espositivi temporanei

- le opere destinate ad una mostra, o acquisite per la collezione permanente, a qualsiasi titolo, devono essere selezionate previa verifica dell'autore, della proprietà, di chi, a qualsiasi titolo, ne detiene i diritti. Ove possibile le opere devono essere accompagnate dal cd PACTA (certificato di autenticità).

- occorre contrattualizzare le modalità di esposizione, utilizzo e riproduzione delle opere.

Gestione dei flussi monetari e finanziari

- i diritti devono essere pagati tempestivamente;
- le dichiarazioni e le comunicazioni relative all'utilizzo delle opere e al calcolo dei diritti devono essere eseguite puntualmente.

Acquisti di beni e consulenze

- Gli acquisti di *hardware* e *software* sono regolamentati da specifici contratti siglati con il produttore principale o con fornitori autorizzati dal produttore stesso e riportano specifiche clausole sulla tutela del diritto d'autore.

Gestione dei sistemi informativi

- La funzione Sistemi informatici verifica periodicamente a campione il software presente nei computer dell'Associazione, al fine di accertare la presenza di software non autorizzato;
- la funzione Sistemi informatici implementa meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad esempio: accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- la documentazione riguardante ogni singola attività viene archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- la funzione Sistemi informatici formalizza requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- le applicazioni tengono traccia delle modifiche, compiute dagli utenti, ai dati ed ai sistemi;
- la funzione Sistemi informatici definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- sono definite procedure/istruzioni operative interne che richiedono specifiche autorizzazioni per l'installazione di programmi;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite, nell'espletamento dell'attività lavorativa;
- i dispositivi di *networking* sono protetti da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (*firewall* e *proxy*) e sono collocati in aree dedicate e protetti al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato.

I principi sopra riportati trovano specifica attuazione nelle procedure / istruzioni operative in fase di formalizzazione.

5.15. Sezione O – Reato di induzione a non rendere dichiarazioni a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-*decies*)

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.”

5.15.1. Fattispecie di reato rilevanti per GAMeC

Si descrivono brevemente di seguito la fattispecie di reato contemplata nel D. Lgs. 231/2001 all' art. 25-*decies*, ritenuta applicabile, a GAMeC, in ragione delle attività svolte:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

La fattispecie in esame mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire fatti di causa davanti all'Autorità Giudiziaria.

Si tratta di un reato comune a forma vincolata (violenza, minaccia, offerta o promessa di utilità), che punisce l'induzione a non rendere dichiarazioni o a dichiarare il falso nell'ambito di un procedimento penale.

Trattasi di reato a carattere sussidiario, essendo inserita la clausola di riserva a favore di reati più gravi (per esempio, qualora ne ricorrano tutti i presupposti, la corruzione in atti giudiziari prevista dall'art. 319-*ter* c.p.).

5.15.2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che l'Associazione ha individuato come sensibili, nell'ambito del reato in oggetto, sono di seguito riepilogate:

- gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
- gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari e con Polizia Giudiziaria nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi.

5.15.3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dall'Associazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

L'Associazione condanna ogni condotta che possa, in qualsivoglia modo, integrare, direttamente o indirettamente, il reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione.

In via generale, ai Destinatari è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di Polizia Giudiziaria e dall'Autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di Polizia Giudiziaria e dell'Autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione;
- garantire che la gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali, ed in particolare con le autorità giudiziarie di qualsiasi ordine o grado, avvenga da parte dei soggetti responsabili identificati in possesso di una delega o procura conferita dall'Associazione.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- promettere o offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni all'Associazione, proteggendo o migliorando la posizione di quest'ultima;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni all'Associazione.

5.15.4. Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopra indicate, si rimanda ai presidi di controllo operativi identificati alla sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

5.16. Sezione P – Reati ambientali (Art. 25-undecies)

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) *per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

d) *per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

e) *per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

f) *per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;*

g) *per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;*

h) *per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*

3. *In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) *per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

b) *per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

c) *per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:*

1) *la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;*

2) *la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;*

3) *la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;*

4) *la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.*

4. *In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

5. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) *per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

b) *per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

c) *per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

6. *Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

7. *Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.*

8. *Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231."*

5.16.1. Fattispecie di reato rilevanti per l'Associazione

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-undecies, ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, all'Associazione, in ragione delle attività svolte:

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006)**

"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di

partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.”

L'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, anche in concorso con soggetti terzi cui viene affidato il servizio (art. 256 D. Lgs. 152/2006), è costituita dalle seguenti condotte:

- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);
 - effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b), D.Lgs. 152/2006 (art. 256, comma 6, primo periodo);
- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006)**

“1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo

incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei

siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.”

Il reato consiste:

- nella mancata, incompleta, inesatta, ritardata comunicazione prescritta dall'articolo 189, comma 3;
- nella omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1;
- nel trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193, ovvero indicando nel formulario stesso dati incompleti o inesatti; nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e facendo uso di un certificato falso durante il trasporto.

• **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006)**

“1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. *Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.*

4. *Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.*

5. *Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.*

6. *Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.”

La fattispecie di reato è riconducibile alle seguenti principali condotte:

- omissione dell'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) da parte dei soggetti obbligati;
- omissione del pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI⁴) nei termini prescritti;
- omissione della compilazione del registro cronologico o scheda SISTRI – area movimentazione, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema

⁴ Il SISTRI verrà sostituito dal Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.R.I.).

informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornitura al suddetto sistema di informazioni incomplete o inesatte.

- **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 D. Lgs. 152/06) e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)**

Art. 259, c.1 – Traffico illecito di rifiuti

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

La fattispecie sanziona la spedizione di rifiuti costituente traffico illecito. La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

Art. 452-quaterdecies - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.”

Trattasi di delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di

ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).

- **Impedimento dell'attività di controllo (art. 452-septies c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

5.16.2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che l'Associazione ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati ambientali, sono di seguito riepilogate:

- Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati presso la sede e l'area espositiva) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - batterie
 - imballaggi metallici, plastici e misti e in carta e cartoni
 - toner per stampa esauriti;
 - materiale di scarto elettrico;
 - altri tipi di rifiuto residuali da un'attività espositiva.
- Gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso i Pubblici Ufficiali nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti.

5.16.3. Principi generali di comportamento

L'Associazione promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi, comunque marginali alle attività di ufficio e di smantellamento delle attività espositive, comportamenti responsabili e rispettosi in materia ambientale, al fine di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni contrattuali, delle normative e delle leggi vigenti.

Coerentemente con i principi deontologici di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati da GAMeC, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni
- opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti o predisposti da GAMEC, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- utilizzare correttamente le apparecchiature (ad es. *devices*), gli utensili e le altre attrezzature di lavoro, al fine di evitare problematiche in materia ambientale;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali l'Associazione possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata.

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti dei Pubblici Ufficiali (ad esempio, ARPA, Amministrazione Provinciale, ATS, Comune, Autorità giudiziaria, Polizia Municipale, ecc.);
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;

- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI - Area Movimentazione (a breve sostituito dal registro denominato R.E.N.T.R.I.);
- violare l'obbligo di provvedere, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, alla messa in opera delle misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubblici Ufficiali o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;
- impedire l'accesso ai siti da parte di soggetti incaricati del controllo.

Più in particolare l'Associazione si impegna a:

- definire risorse, ruoli e responsabilità per l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale;
- fornire ai Destinatari un'adeguata informazione e formazione sui reati ambientali;
- monitorare l'osservanza da parte dei Destinatari delle procedure/istruzioni operative adottate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali ed aggiornare le procedure/istruzioni operative esistenti a seguito della rilevazione della necessità di implementazione del sistema e/o ridefinizione dei compiti e delle responsabilità;
- fornire adeguata istruzione ed assistenza ai fornitori di servizi connessi con la gestione ambientale;
- comunicare alle Persone di GAMEC ogni informazione relativa a situazioni a rischio di impatto ambientale o situazioni di emergenza dalle quali possa scaturire la commissione dei reati ambientali, da parte di soggetti interni od esterni all'organizzazione;
- avvisare le autorità competenti di eventi di inquinamento o del pericolo di inquinamento fornendo tutte le informazioni ad essi relative;
- segnalare ai soggetti competenti ai sensi del Testo Unico Ambientale la eventuale mancata restituzione da parte del destinatario dei rifiuti, della copia del formulario di identificazione rifiuti debitamente firmata.

5.16.4. Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati ambientali, con particolare riferimento al processo strumentale di gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi.

Gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi:

- la gestione dei rifiuti avviene in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente ed alle autorizzazioni eventualmente ottenute, avvalendosi del supporto di fornitori esterni dei quali vengono sistematicamente verificate le autorizzazioni e le capacità tecnico professionali;
- la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti consiste nell'identificazione della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente;
- il deposito temporaneo di rifiuti viene implementato prevedendo la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo e l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- la Funzione RSPP garantisce la corretta gestione dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti.

I principi sopra riportati trovano specifica attuazione nelle procedure/istruzioni operative.

5.17. Sezione Q - Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.”

5.17.1. Fattispecie di reato rilevanti per GAMEC

Si descrivono brevemente di seguito la fattispecie di reato contemplata nel D.Lgs. 231/2001 all' art. 25-*duodecies*, ritenuta applicabile, anche se in via prudenziale, all'Associazione, in ragione delle attività svolte:

- **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, commi 12 e 12-bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)**

“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.”

Il reato in questione si configura nel caso in cui il datore di lavoro impieghi cittadini di Paesi terzi privi del permesso di soggiorno o con permesso irregolare. È un reato doloso, suscettibile di fondare la responsabilità dell'Ente nelle sole ipotesi aggravate previste dal comma 12-*bis*, ovvero:

- numero di lavoratori irregolari superiore a tre;

- impiego di minori in età non lavorativa;

- sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Con particolare riferimento alle ipotesi di «particolare sfruttamento», è il comma 3 dell'art. 603-*bis* c.p. ad elencarne i relativi presupposti, ovvero:

- sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

- sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

5.17.2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che l'Associazione ha individuato come sensibili, nell'ambito del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono di seguito riepilogate:

- Assunzione e gestione di personale dipendente extra-comunitario, in particolare con riferimento alle seguenti attività:
 - richiesta e verifica del permesso di soggiorno;
 - monitoraggio e rinnovo del permesso di soggiorno;
 - verifica dei limiti di età;
 - verifica delle condizioni di lavoro.

5.17.3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dall'Associazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, è fatto espresso divieto, di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

5.17.4. Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale selezione, assunzione e gestione del personale.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure/istruzioni operative.

Selezione, assunzione e gestione del personale (incluse le note spese):

- Il Datore di Lavoro garantisce la corretta e tempestiva gestione di tutti gli adempimenti con

- i Pubblici Ufficiali competenti previsti da legge per l'assunzione di personale extracomunitario;
- Il Datore di lavoro verifica puntualmente la posizione di regolare permesso di soggiorno del neoassunto e/o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo i termini di scadenza indicati dalla legge;
- i permessi di soggiorno sono monitorati in termini di scadenze e rinnovi.

5.18. Sezione R - Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

Queste fattispecie di reato non sono applicabili a GAMeC.

5.19. Sezione S - frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitate a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)

Queste fattispecie di reato non sono applicabili a GAMeC.

5.20. Sezione T - reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

5.20.1. Fattispecie di reato rilevanti per GAMEC

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dell'art. 25-*quinquiesdecies*.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2-bis, del D. Lgs. 74/2000)**

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

▪ **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.lgs. 74/2000)**

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

La fattispecie si ritiene integrata allorché “chiunque”, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare

inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro 30.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore ad euro un 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- **Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. 74/2000)**

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”

Il D. Lgs. 74/2000 prevede che commette il reato di “dichiarazione infedele” chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l’IVA, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente:

- 1) l’imposta evasa è superiore a € 100.000;
- 2) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o è superiore a 2.000.000 di euro.

Il D. Lgs. 75/2020 ha previsto che tale fattispecie di reato all’interno dell’articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 si applichi esclusivamente nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e qualora il reato sia finalizzato ad evadere l’IVA per un importo non inferiore a dieci milioni di euro.

- **Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000)**

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

Il D. Lgs. 74/2000 prevede che è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a € 30.000.

Inoltre il D. Lgs. 75/2020 ha previsto che tale fattispecie di reato all’interno dell’articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs 231/2001 si applichi esclusivamente nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e qualora il reato sia finalizzato ad evadere l’IVA per un importo non inferiore a dieci milioni di euro.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2-bis, del D.lgs. 74/2000)**

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

La fattispecie sanziona chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 74/2000)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Indebita compensazione (art. 10-quater del D. Lgs. 74/2000)**

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.”

Anche il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-*quater* del D.Lgs. n. 74/2000 rileva ai fini 231 solo laddove presenti elementi di transnazionalità e particolare rilevanza e gravità, ossia: imposta IVA evasa superiore a 10 milioni di euro. Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

La fattispecie di reato è integrata allorché chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

La norma sanziona, altresì, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

A mente del nuovo comma 2-*bis* dell'art. 10-*quater* del D. Lgs. 274/2000, la punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 74/2000)**

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la

procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il secondo comma sanziona chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000. Inoltre prevede che se suddetto ammontare è superiore ad euro 200.000, si applica la reclusione da un anno a sei anni.

5.20.2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi di GAMEC svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi la fattispecie di reato richiamata dall'art. 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001.

- **Gestione della fiscalità**

Si tratta delle attività relative al calcolo e al versamento delle imposte, alla predisposizione delle dichiarazioni in materia fiscale e alla trasmissione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

- **Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con terze parti per l'approvvigionamento di beni, servizi, consulenze/prestazioni professionali**

Si tratta delle attività relative alla selezione dei fornitori/consulenti, alla gestione degli acquisti ed al controllo dei materiali in entrata/servizi erogati per quanto riguarda tutte le categorie merceologiche.

- **Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita di beni e servizi a soggetti privati**

Si tratta delle attività relative alla predisposizione di offerte e alla ricezione degli ordini da parte di soggetti privati per la vendita di beni/erogazione di servizi (es. noleggio sale, vendita cataloghi e merchandising).

- **Predisposizione dei bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere**

Si tratta di tutte le attività finalizzate alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di GAMEC nelle scritture contabili, alla redazione e alla pubblicazione del bilancio dell'Associazione, delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di GAMEC richiesto dallo statuto e da disposizioni di legge.

Gestione delle note spese

Si tratta di tutte le attività che garantiscono il rimborso delle spese sostenute dal dipendente in trasferta, quali il controllo dei giustificativi, le autorizzazioni, l'emissione del pagamento e l'archiviazione della documentazione a supporto.

5.20.3. Procedura di controllo

Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo "specifici" applicati alle singole attività sensibili.

Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Procedure:** gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Procure e deleghe:** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma assegnati debbano essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Associazione. Devono essere definiti i ruoli ai quali è assegnato il potere di impegnare l'Associazione in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.

Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

Gestione della fiscalità

- *Procedura*: deve essere affermata l'esistenza di una prassi consolidata per la gestione dell'attività sensibile in esame che preveda al suo interno i seguenti elementi essenziali:
 - i) predisposizione delle scritture contabili e del bilancio di verifica a cura della Funzione Amministrativa, in collaborazione e sotto il controllo dello Studio di consulenza esterno; ii) la verifica della congruenza e della correttezza delle attività eseguite dalla Funzione Amministrativa da parte del Revisore esterno; iii) il calcolo delle imposte dirette sui redditi a cura dello Studio fiscale esterno iv) il pagamento delle imposte a cura della Funzione Amministrativa sulla base dei modelli di versamento predisposti dallo Studio di consulenza esterno; vi) l'esecuzione della liquidazione IVA, la predisposizione, stampa ed archiviazione dei registri IVA a cura della Funzione Amministrativa; v) la predisposizione e l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali da parte dello Studio fiscale esterno; vi) l'archiviazione della documentazione contabile e fiscale interna e delle ricevute attestanti le trasmissioni e i pagamenti, in capo alla Funzione Amministrativa; vii) la responsabilità, in capo al Presidente di sottoscrivere le dichiarazioni fiscali; viii) l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi da parte dello Studio esterno; ix) il controllo dello stanziamento imposte svolto dal Revisore.
- *Tracciabilità*: si richiede che tutta la documentazione a supporto delle scritture contabili e del calcolo delle imposte dirette e indirette sia opportunamente archiviata. In particolare, la documentazione rilevante (es. bilancio, registri IVA, documentazione da inviare all'Agenzia delle Entrate, ricevute dei versamenti delle imposte e dell'IVA, documentazione attestante l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali, ecc.) sottostante il processo di gestione dell'attività sensibile in esame è archiviata in versione cartacea e/o elettronica presso GAMeC.
- *Segregazione dei compiti*: è necessaria l'esistenza di segregazione tra chi calcola le imposte, chi firma la dichiarazione e chi effettua dei controlli in merito.
- *Procure e deleghe*: si richiede che sia definito un sistema di deleghe/limitanti interne relativamente al processo di sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile.
- *Documentazione*: lo standard richiede che i) sia posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione contabile e fiscale predisposta siano corretti e veritieri, con particolare attenzione al bilancio ed eventuale integrazione e ai registri IVA; ii) i processi relativi alle diverse fasi dell'attività siano adeguatamente documentati; iii) la documentazione sia conservata in apposito archivio.
- *Flussi informativi*: si richiede la trasmissione all'Organismo di Vigilanza di: i) comunicazione dello Studio fiscale esterno a cui sia stata affidata l'attività di consulenza fiscale; ii) notizia di eventuali contestazioni fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza.

Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con terze parti per l'approvvigionamento di beni, servizi, consulenze/prestazioni professionali

- *Procedure*: lo standard richiede l'esistenza di una procedura che preveda fra l'altro: i) la predisposizione di richieste d'acquisizione interne a cura dei diversi uffici che richiedono l'acquisizione di un bene o servizio ii) l'autorizzazione da parte dei soggetti dotati di adeguati poteri agli ordini di acquisto o contratti stipulati col fornitore; iii) la verifica della coerenza tra ordine, fattura ed eventuale entrata merci a cura dell'Amministrazione; iv) la verifica dell'avvenuta esecuzione del servizio da parte della funzione destinataria.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che tutta la documentazione a supporto del processo di acquisto sia opportunamente archiviata. In particolare, la documentazione rilevante (es. richieste di acquisizione interna, ordini di acquisto sottoscritti o contratti stipulati con il fornitore, entrata merci ecc.) sottostante il processo di gestione dell'attività sensibile in esame è archiviata in versione cartacea e/o elettronica.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l'esistenza di segregazione tra chi emette l'ordine d'acquisto, chi lo autorizza e chi ne verifica congruità e correttezza.

Per gli ulteriori controlli associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto descritto all'interno della Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita di beni e servizi a soggetti privati

- *Procedura*: lo standard concerne l'esistenza di una prassi per la gestione dell'attività sensibile in esame (es. noleggio sale, vendita cataloghi o merchandising, librerie che operano in conto vendita) che preveda al suo interno i seguenti elementi essenziali: i) ruoli, responsabilità e modalità operative per l'attività in esame; ii) la predisposizione delle offerte e dei preventivi; iii) l'emissione delle fatture; vi) l'esecuzione di opportune verifiche tra gli ordini e i contratti con il documento di fatturazione.

Per gli ulteriori controlli associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto descritto all'interno della Sezione C – “Delitti di criminalità organizzata”, della sezione D “Delitti contro l'industria e il commercio “e della Sezione E – “Reati societari- Corruzione fra privati”.

Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere

- *Procedure*: lo standard richiede l'esistenza di una procedura per la gestione dell'attività sensibile in esame che preveda al suo interno i seguenti elementi essenziali: i) ruoli e responsabilità delle Funzioni coinvolte nella predisposizione delle scritture di rettifica ed integrazione e nella redazione del bilancio; ii) la verifica della correttezza delle scritture a cura della Funzione amministrativa, dello Studio di consulenza esterno e del Revisore; iii) la messa a disposizione della bozza di bilancio al revisore al fine di permettere di effettuare eventuali controlli; iv) messa a disposizione della bozza di bilancio, accompagnata dalla Relazione del Revisore, all'Assemblea dei Soci per l'approvazione della stessa.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l'esistenza di segregazione dei compiti tra chi predispose il Bilancio, le scritture di rettifica ed integrazione, chi approva e chi ne verifica la veridicità.

Per gli ulteriori controlli associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto descritto all'interno della Sezione E – “Reati societari”.

Gestione delle note spese

Con riferimento all'attività sensibile “Gestione delle note spese” si rinvia agli standard di controllo specifici già descritti nella Sezione A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” e nella Sezione E “Reati societari”

Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate in tutto o in parte a soggetti terzi

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi appartenenti o meno alla Associazione in virtù di appositi contratti di servizio occorre che in essi sia prevista, fra le altre:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare nell'espletamento delle attività i principi contenuti nel Codice Etico e gli standard di controllo specifici del Modello;
- l'obbligo da parte del terzo che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione e delle informazioni comunicate a GAMEC;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza di richiedere informazioni al terzo che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà in capo a GAMEC di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

5.21. Sezione U contrabbando (art. 25 sexiesdecies)

Queste fattispecie di reato non sono applicabili al GAMEC.

5.22. Sezione V - Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies) e Sezione W (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 octiesdecies)

Art. 25-septiesdecies

“1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.”

Art. 25-octiesdecies

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica

la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.”

Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-septiesdecies e nell'art. art. 25- octiesdecies del D. Lgs. 231/01. Queste due famiglie di reati sono state introdotte dal legislatore con la legge 9 marzo 2022, n. 22 per rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale con particolare riferimento ai beni mobili.

5.22.1. Fattispecie di reato rilevanti per GAMEC

- **Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)**

“Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.”

Il furto di beni culturali è punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote. La norma punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 927 a 1.500 euro. La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. L'ambito oggettivo di applicazione della disposizione è stato esteso anche all'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

- **Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)**

“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.”

L'appropriazione indebita è punita con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote. Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario. Si tratta di un nuovo

delitto; la disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale.

- **Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.)**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

La ricettazione è punita con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote. La ricettazione di beni culturali è sanzionata con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata e di estorsione. La disposizione prevede inoltre che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Si ricorda che l'art. 648 c.p. punisce a titolo di ricettazione con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 euro chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

costituito dalla condotta di chi procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dei delitti di rapina aggravata e di estorsione.

- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.)**

“Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.”

La falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali è punita con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote, e con la reclusione da 1 a 4 anni. L'illecito penale consiste nella condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera, sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata dall'art. 9 della Convenzione di Nicosia.

- **Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)**

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.”

Le violazioni in materia di alienazione di beni culturali sono punite con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Nello specifico, commette il reato: a) chiunque aliena beni culturali senza autorizzazione (ivi compresi beni ecclesiastici); b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; c) l'alienante di un bene culturale che consegna la cosa soggetta a prelazione, in pendenza del termine previsto per l'esercizio del relativo diritto (60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento).

- **Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.”

È punita con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote. Si tratta della condotta di colui che, senza aver concorso in un reato di ricettazione, impiego di bene culturale proveniente da delitto, riciclaggio o autoriciclaggio, importa dall'estero beni culturali provenienti da delitto, rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate o esportati da un altro Stato in violazione delle norme a tutela del patrimonio culturale.

- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)**

“Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.”

La fattispecie punisce con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. La medesima pena si applica anche nei confronti di chiunque non faccia rientrare nel territorio nazionale i suddetti beni usciti o esportati legalmente in via temporanea. È prevista la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali», è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ai sensi dell'articolo 30 c.p. e la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 36 c.p.

- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)**

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o

integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.”

La fattispecie punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro. La pena si applica a chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o, ove previsto, comunque non fruibili beni culturali o paesaggistici (primo comma); colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000 (secondo comma).

Il D. Lgs. 231/2001 punisce tale reato con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

- **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.”

Punisce con la reclusione da 10 a 16 anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali. La fattispecie penale trova applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 c.p. quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura. L'articolo 419 c.p. punisce con la reclusione da 8 a 15 anni chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio senza con questo intendere attentare alla sicurezza dello Stato (fattispecie di devastazione, saccheggio e strage di cui all'art. 285 c.p.). La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito. Quanto ai luoghi della cultura, si ricorda che ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 42/2004 sono istituti e luoghi della cultura i musei (struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio), le biblioteche (struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio), gli archivi (struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca), le aree e i parchi archeologici (rispettivamente, sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o

di manufatti o strutture preistorici o di età antica e ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto), i complessi monumentali (insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica). Gli istituti ed i luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi della cultura che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

- **Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies*)**

“È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.”

È punita con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote. La riforma ha inasprito la pena e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del Codice dei beni culturali.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni. Secondo l'art. 9 del D. Lgs. n. 231 del 2001, le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

• **Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

L'articolo punisce con la reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro il riciclaggio di beni culturali: la condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p. La fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Si ricorda che, in base all'art. 648-bis c.p., fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

5.22.2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che l'Associazione ha individuato come sensibili per la commissione di questa famiglia di reati sono di seguito riepilogate:

- Attività con utilizzo o disposizione di beni culturali, immobili o mobili, da parte di Gamec;

Curatela di mostre ed eventi espositivi temporanei.

- individuazione del tema delle mostre, degli artisti e delle opere;
- commissionare opere d'arte e installazioni artistiche;
- predisporre il catalogo;
- negoziare il prestito di opere d'arte;
- definire l'utilizzo in comodato di opere d'arte;
- acquisto delle opere d'arte.

Organizzazione dei servizi di logistica e gestione opere

- verifica e archiviazione della documentazione afferente la proprietà, la descrizione e l'origine delle opere;
- trasporto e custodia delle opere;
- predisposizione e manutenzione dei sistemi di sicurezza degli allestimenti e della collezione permanente;
- restauro delle opere.

5.22.3. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dall'Associazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo. In particolare è dovuto un rigoroso rispetto alle norme e ai principi contenuti nel Codice dei beni culturale e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004 n° 42, G.U. 24/02/2004) e di altre leggi speciali in materia.

In via generale, a tali soggetti è richiesto che:

- GAMEC ospiti nella propria Collezione permanente e nelle mostre temporanee esclusivamente opere di cui si è verificata la legittimità della provenienza;
- si ponga in essere ogni azione, anche preventiva, a protezione delle opere e dei beni artistici a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'Associazione, impedendo che possano degradarsi nella loro struttura fisica e nel loro contenuto culturale.

5.22.4. Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di contro il patrimonio culturale, con particolare riferimento ai seguenti processi strumentali alla commissione dei reati:

Curatela e gestione delle mostre:

- in primis la selezione dei partner (gallerie, musei, artisti, etc.) deve avvenire tra soggetti di primaria e consolidata reputazione;
- il trasferimento, a qualsiasi titolo, delle opere d'arte deve avvenire con criteri di trasparenza e correttezza e nel rispetto della tracciabilità dell'opera e della loro documentabilità;
- vengono effettuati preventivi controlli sulle controparti del trasferimento delle opere d'arte al fine di verificarne l'autenticità, la proprietà e la provenienza;
- le comunicazioni aventi ad oggetto opere d'arte contengono l'informativa sulle norme comportamentali adottate dall'Associazione relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico;
- sono svolte attività di verifica formale alla movimentazione in entrata e uscita delle opere d'arte;
- deve essere garantita la separazione dei compiti tra chi svolge l'attività di curatela e chi controlla la correttezza documentale e chi si occupa della logistica e della sicurezza.

I principi sopra riportati trovano specifica attuazione nelle procedure/istruzioni operative in fase di elaborazione.

Allegato 1 – Elenco Reati attualmente inclusi nel D.Lgs. 231/2001

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *ter* c.p.);
- Truffa aggravata in danno dello Stato (art. 640, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo (art. 2 L 23/12/1986 n. 898 introdotto dal D.lgs 75/2020)
- Peculato (limitatamente al primo comma art. 314) (introdotto dal D.lgs 75/2020)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. art. 316 c.p.) (introdotto dal D.lgs 75/2020)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) (introdotto dal D.lgs 75/2020)

2. Reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008 (art. 24 bis):

- Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491 *bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11, D.L. 21/09/2019 n. 105).

3. Reati di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter).

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art 377 bis);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291 *quater*);

4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25 *bis*):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).

5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-*bis* 1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

6. Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 *ter*):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Associazione controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635- bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- Falso in prospetto (art. 173-bis; d.lgs. 58/1998)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Associazioni di revisione (art. 27; d.lgs. 39/2010)

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25 *quater*).

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p);
- Addestramento ad attività finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art 270 *quinquies* 1 cp);

- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies* 2, c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.)
- Attentato con finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289 *-ter* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. 342/1976, art.2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs n. 635 /1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25 *quater* 1).

9. Reati contro la personalità individuale, introdotti nel Decreto dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 (art. 25 *quinquies*):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);

- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p., 609 undecies c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-ter c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)
10. Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 sexies):
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998).
 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
 - Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014);
11. Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006:
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291 quater);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990);
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D.Lgs. 286/1998);
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

- 12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007(art. 25 *septies*):
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
- 13. Reati in materia di riciclaggio, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 231/2007 (art. 25 *octies*):
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.).
- 14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti in materia di riciclaggio, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 184/2021 (art. 25 *octies.1*):
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
 - Frode informatica aggravate dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 648 *ter* c.p.);
- 15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25 *novies*):
 - Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171, primo comma, lett. *a-bis*), Legge 633/41);
 - Reati di cui al punto precedente commessi in relazione a un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma, Legge 633/41);
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o

imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-*bis*, primo comma, Legge 633/41);

- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* della Legge 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* della Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-*bis*, secondo comma, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, pur non avendo concorso alla duplicazione o alla riproduzione, detenzione per la vendita o per la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione a noleggio o cessione a qualunque titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, diffusione per l'ascolto tra il pubblico, delle riproduzioni abusive citate nel presente punto; detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso

condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-*quater* della Legge 633/41 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- *quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-*ter*, comma 1 Legge 633/41);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-*ter*, comma 2 Legge 633/41);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* della Legge 633/41, entro trenta giorni la data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di detti dati (art. 171-*septies* Legge 633/41);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* Legge 633/41).

16. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.), introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (art. 25 *decies*)

17. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 (art. 25 *undecies*):

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727--*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-*bis* D.Lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le

prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);

- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqvis* c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452 -*octies* c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Impedimento di controllo (art. 452 -*septies* c.p.);
- Omessa bonifica (art. 452 -*terdecies* c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 -*quaterdecies* c.p.);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).

18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*), introdotto nel Decreto Legislativo 109 del 16 luglio 2012.

19. Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa (art. L.401/1989)

21. Reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies*)

- Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs 74/2000) introdotto dal D.lgs 75/2020
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs 74/2000) introdotto dal D.lgs 75/2020
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs 74/2000) introdotto dal D.lgs 75/2020

22. Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);

- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione a delinquere finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

23. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies)

- Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies)
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)